

Zurigò ARD

Contratto di Assicurazione Altri Rischi Diversi

(Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli, Ritiro Patente, Eventi Speciali, Assicurazione di Tutela Legale, Assistenza, e Infortuni del Conducente).

Veicoli a motore e natanti uso diporto e privato.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2021
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2021
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2021, redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura, le garanzie opzionali rispetto alla Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), denominate Altri Rischi Diversi (A.R.D.), in riferimento ai veicoli a motore e natanti ad uso diporto e privato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio (opzionale):** danni materiali e diretti subiti dal veicolo o Natante Assicurato in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine.
- ✓ **Furto (opzionale):** perdita totale o il danno parziale subito dal veicolo o Natante, compresi i danni subiti nell'esecuzione od in conseguenza di Furto o Rapina tentati o consumati, di circolazione abusiva a seguito di Furto, di Rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
- ✓ **Salvaspese (opzionale):** rimborso totale o parziale di spese quali ripristino box di proprietà, ripristino airbag, sottrazione e smarrimento chiavi.
- ✓ **Kasko (opzionale):** danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, verificatisi durante la circolazione, anche determinati da colpa grave dell'Assicurato, in conseguenza di:
 - Kasko Collisione: collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione;
 - Kasko Totale: urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili, fissi e animali, ribaltamento o uscita di strada.
- ✓ **Cristalli (opzionale):** danni da rottura e scheggiatura dei Cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato.
- ✓ **Ritiro Patente (opzionale):** indennità giornaliera indicata in Polizza, qualora al conducente del veicolo assicurato sia sospesa la patente di guida, **in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente da circolazione che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona.**
- ✓ **Eventi Speciali (opzionale):** danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:
 - Eventi naturali: slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, grandine, Alluvioni, anche quando il veicolo non si trova in circolazione;
 - Atti vandalici ed Eventi sociopolitici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo).
- ✓ **Tutela Legale (opzionale):** Assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato a seguito di Sinistro rientrante in garanzia, con possibilità di scelta tra differenti livelli di copertura. Consulenza telefonica nell'ambito delle materie oggetto della copertura.
- ✓ **Assistenza (opzionale):** a seguito di Sinistro vengono fornite prestazioni di assistenza alla persona ed al veicolo con possibilità di scelta tra differenti livelli di copertura.
- ✓ **Infortuni del Conducente (opzionale):** copre le conseguenze degli Infortuni subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo o del Natante (salvo si tratti di regate veliche) a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.**
- Salva specifica pattuizione prevista all'interno della copertura opzionale, l'Assicurazione, relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali, non comprende, i danni:**
- ✗ **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;**
- ✗ **avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, Alluvioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**
- ✗ **dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;**
- ✗ **causati da Allagamenti non conseguenti ad Alluvioni;**
- ✗ **causati da urto con animali selvatici;**
- ✗ **determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del conducente, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato;**
- ✗ **conseguenti ad Appropriazione indebita;**
- ✗ **causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da Incendio del veicolo assicurato.**



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Nel contratto possono essere previsti limiti, Franchigie o Scoperti variabili per garanzia. Qualora le riparazioni vengano effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia (elenco disponibile sul sito www.zurich.it), l'importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza, ferma la percentuale di Scoperto, verrà dimezzato.**



Dove vale la copertura?

- ✓ Per i veicoli a motore l'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, del Liechtenstein, del Principato di Monaco nonché per il territorio di Austria, Andorra, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bielorussia, Bulgaria, Cipro (controllato dal Governo della Repubblica di Cipro), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Macedonia, Montenegro, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Malta, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Ucraina.
- ✓ Relativamente ai natanti l'Assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.
- ✓ **Sono previsti differenti limiti territoriali per le garanzie opzionali Tutela legale e Assistenza.**



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente deve fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare tempestivamente al proprio Intermediario Assicurativo, eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del Rischio (ad esempio il cambiamento di residenza del Proprietario o del Locatario del veicolo intervenuto in corso di contratto).
- **In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del Rischio, Zurich potrà interrompere unilateralmente la copertura assicurativa e rifiutare totalmente o parzialmente di indennizzare all'Assicurato i danni subiti. Il Contraente deve comunicare a Zurich o al proprio Intermediario Assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il medesimo Rischio e, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omesso avviso può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il Premio ha periodicità annuale e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

Il Premio, che comprende anche le imposte, deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso.

Fermo l'obbligo di corrispondere l'intero Premio, ove contrattualmente previsto, è possibile suddividere il pagamento in rate intermedie, **con l'applicazione di una maggiorazione del Premio.**



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dal giorno e l'ora indicati in Polizza oppure alla data della rata di Premio indicata in Quietanza, se il Premio è stato pagato.

La copertura finisce alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza della rata (annuale o intermedia) qualora il veicolo assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra Compagnia.

In caso di mancato pagamento del Premio riferito ad una rata intermedia e passati 15 giorni, la copertura assicurativa resta sospesa fino a quando non verranno regolarizzati i pagamenti. La copertura assicurativa riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



Come posso disdire la polizza?

Non essendo un contratto assicurativo con tacito rinnovo, non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza.

Non sono previste ipotesi di recesso.

E' possibile interrompere la copertura assicurativa solo a seguito di comunicazione al proprio Intermediario Assicurativo o a Zurich nei casi di demolizione, distruzione, esportazione definitiva, denuncia di Furto, vendita o consegna in conto vendita. In questi casi il Contraente ha diritto al rimborso della parte di Premio già pagata relativa al periodo residuo, al netto delle quote relative alle imposte.

Polizza Altri Rischi Diversi

Veicoli a motore e Natanti uso diporto e privato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurigo ARD

Data di ultimo aggiornamento: gennaio 2021

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2019, il patrimonio netto è pari a 2.562 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.554 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 132% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.944 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 817 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.562 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.453 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai Massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

INCENDIO, FURTO e SALVASPESE (opzionale)

Garanzie di base

Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, o dal Natante assicurato durante la navigazione o giacenza in acqua, in conseguenza di:

- **Incendio**, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine
- **Furto** (tentato o consumato) e Rapina

Per i motori amovibili risultano in copertura solo i danni materiali e diretti subiti dal motore amovibile stesso.

Salvaspese: Zurich rimborsa totalmente o parzialmente le spese relative a: autorimessaggio e trasporto, spese per sottrazione o smarrimento chiavi, spese di immatricolazione, concorso spese ripristino box di proprietà, tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa, danni ai bagagli, danni causati dal trasporto di vittime della strada, ripristino airbag, ripristino dei sistemi di antifurto, spese di lavaggio e disinfezione, spese veterinarie, spese di trasporto per fermo mezzo, spese per sostituzione serratura Abitazione, spese per reimmatricolazione, spese per duplicato patente di guida, spese per i danni subiti alle attrezzature di disabili, spese per i danni subiti su traghetti.

Le garanzie Incendio, Furto e Salvaspese possono essere acquistate insieme oppure separatamente in relazione a determinate combinazioni.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: Non sono compresi i danni derivanti da: • Incendio se avvenuti durante la circolazione Fuoristrada in aree pubbliche e a queste equiparate o private. Per le macchine agricole l'esclusione è operante anche in caso di sosta Fuoristrada in aree pubbliche e a queste equiparate o private. • Furto: - parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli e motocarrozette se non avvenuti congiuntamente al Furto del veicolo; - di ciclomotori, motocicli, motori marini e moto d'acqua per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio; - di Natanti o parti di essi, sui quali è collocato il motore amovibile assicurato; - Apparecchi audiofonovisivi installati su ciclomotori, motocicli e Natanti.
KASKO (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti durante la circolazione del veicolo assicurato, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, anche determinati da colpa grave dell'Assicurato, in conseguenza di: • Kasko Collisione: collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione • Kasko Totale: qualsiasi tipo di urto, ribaltamento e uscita di strada
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: La garanzia non è operante: • nel caso non siano rispettate le norme vigenti con riferimento all'abilitazione alla guida del conducente o alle caratteristiche del veicolo, come da carta di circolazione; • per i danni avvenuti durante la guida Fuoristrada.
CRISTALLI (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto copre i danni di rottura e scheggiatura dei Cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato fino al Massimale indicato nelle condizioni di Assicurazione anche se riconducibili ad Attacchi Cyber.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: Qualora l'Assicurato non provveda al ripristino del danno usufruendo del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive verrà applicata una Franchigia ed un inferiore Massimale di garanzia. Non sono coperti i danni al veicolo assicurato che siano connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei Cristalli.
RITIRO PATENTE (opzionale)	
Garanzie di base	La garanzia attribuisce un'indennità giornaliera, qualora al conducente del veicolo assicurato sia sospesa la patente di guida, in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente da circolazione, anche se riconducibile ad Attacchi Cyber, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: L'indennità giornaliera è corrisposta per una durata massima di 180 giorni per Sinistro. La garanzia non è operante nei confronti del conducente qualora lo stesso violi il Codice della Strada o le vigenti disposizioni di legge relative alla circolazione dei veicoli.
EVENTI SPECIALI (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: Eventi naturali: slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, Alluvioni, grandine, venti oltre gli 80 km/h. La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici. Atti vandalici ed eventi socio-politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo).
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: Le garanzie non sono inoltre operanti per i danni riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.

ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE (opzionale)

Garanzie di base	Il contratto assicura il Rischio della Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, anche nel caso di Attacchi Cyber; Zurich ha affidato la gestione dei Sinistri a DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Per la forma Base "B" e forma Gold "C", la garanzia opera qualora l'Assicurato, in conseguenza di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo: - Forma Base "B": subisca danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi; sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, inclusi i Reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico inferiore o uguale 1,2 g/l; debba presentare ricorso avverso il provvedimento, conseguente ad evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone, che lo ha privato della patente di guida; debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un Incidente stradale con terzi. - Forma Gold "C": ad estensione a quanto previsto per la Forma Base "B": debba presentare ricorso o opposizione all'autorità competente contro una sanzione amministrativa applicata in conseguenza di Incidente stradale; debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, purché venga proscioltto o assolto con decisione passata in giudicato. La Forma Vita Privata riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in stretta relazione alla: - conduzione dell'Abitazione ove il Contraente abbia residenza anagrafica e di ulteriori Abitazioni, purché prese in locazione ad uso turistico dal Contraente o da un suo Familiare, risultanti dallo stato di famiglia, per un periodo non superiore a tre mesi; - proprietà, detenzione, conduzione ed uso di Animali domestici; - vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze. La garanzia opera qualora l'Assicurato: a) subisca danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un Fatto illecito di terzi; b) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera esclusivamente se l'Assicurato ha in corso un'Assicurazione di Responsabilità Civile. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile; c) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; d) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Ad integrazione di tali garanzie, Zurich garantisce un servizio di consulenza legale telefonica, operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito delle materie previste in Polizza.
Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo	Patente a punti Zurich rimborsa totalmente o parzialmente le spese sostenute per la partecipazione ad un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti della patente persi successivamente all'acquisto della garanzia.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Per alcune specifiche prestazioni sono previste sottolimiti e Franchigie. Di seguito le principali esclusioni: La garanzia non è operante: • nel caso in cui non siano rispettate le norme vigenti con riferimento all'abilitazione alla guida del conducente o alla circolazione del veicolo • per i Sinistri avvenuti nei 90 giorni successivi alla data di effetto della Polizza per i casi di controversia contrattuale qualora non vi sia continuità di copertura. In caso di sostituzione o di stipulazione di una nuova Polizza emessa con la Compagnia per analoga copertura, l'evento è considerato in garanzia dalla data di effetto del nuovo contratto a condizione che il precedente abbia avuto una durata minima di 90 giorni. Per la forma Vita Privata la garanzia non vale per: • controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa libero professionale o imprenditoriale o subordinata, svolta dal Contraente o dai suoi Familiari; • Vertenze Contrattuali di diritto civile; • materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei Procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie; • materia in diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni; • controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi se: - non esiste una apposita Polizza di Responsabilità Civile; - la Polizza di Responsabilità Civile non è in regola con il pagamento dei Premi; - il Sinistro rientra nei casi di esclusione, Scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile.

ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto, in caso di Sinistro, anche se riconducibile ad Attacchi Cyber, garantisce all'Assicurato le prestazioni di assistenza di seguito elencate in funzione della forma scelta dall'Assicurato stesso avvalendosi, per la gestione dei Sinistri, di Mapfre Asistencia S.A.. - Forma "A": • per Sinistri verificatisi in Italia e all'estero: soccorso stradale; spese di rimessaggio; recupero del veicolo fuori strada; invio pezzi di ricambio; depannage • per Sinistri verificatisi solo all'estero: anticipo della cauzione penale e civile - Forma "B", tutte le prestazioni previste dalla forma "A" ed inoltre: • per Sinistri verificatisi in Italia e all'estero: consulenza medica; informazioni e consigli telefonici; trasferimento in centro ospedaliero attrezzato; rientro dal centro ospedaliero attrezzato; viaggio per il recupero del veicolo; recupero del veicolo a mezzo pianale; rientro dei passeggeri/ prosecuzione del viaggio; spese d'albergo; autista a disposizione; anticipo spese di prima necessità; trasmissione messaggi urgenti; viaggio di un Familiare; rimpatrio sanitario; rientro con un Familiare; accompagnamento minori; rientro salma; prolungamento soggiorno; richiesta documenti in caso di Furto totale. • per Sinistri verificatisi solo in Italia: autodemolizione; invio di un'autoambulanza; invio del taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva; auto in sostituzione in caso di tempi di riparazione superiori a 8 ore, per un massimo di 7 giorni consecutivi; recupero del veicolo a mezzo pianale. • per Sinistri verificatisi solo all'estero: rimpatrio del veicolo a mezzo pianale; abbandono legale; anticipo spese legali; interprete a disposizione; anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere; - Forma "B PLUS", tutte le prestazioni previste per la forma "B" ed inoltre:: • per Sinistri verificatisi in Italia e all'estero: invio Infermiere a domicilio; invio fisioterapista a domicilio; invio collaboratrice familiare a domicilio. • per Sinistri verificatisi solo in Italia: auto in sostituzione (sabato, domenica e festivi). - Forma "C" tutte le prestazioni previste per la forma "B" con l'estensione della prestazione relativa all'auto in sostituzione (erogata solo in Italia) per un massimo di 15 giorni consecutivi per Guasto, Incidente, Incendio o Furto parziale/tentato o Rapina tentata, 30 giorni consecutivi in caso di Furto totale o Rapina. - Forma "G": tutte le prestazioni previste per la Forma "B Plus" ed inoltre: • per Sinistri verificatisi solo in Italia: auto in sostituzione immediata. - Forma "F", riservata ad autocarri e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li: • per Sinistri verificatisi in Italia e all'estero: soccorso stradale; recupero del veicolo fuori strada; informazione su rete costruttori; consulenza medica; spese di rimessaggio; invio pezzi di ricambio; spese d'albergo; rientro dei passeggeri; informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero; rimpatrio sanitario; rientro salma; • per Sinistri verificatisi solo all'estero: interprete a disposizione; anticipo spese legali; anticipo delle cauzioni penale e civile.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: • tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara, avvenuti a seguito di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, Cyberterrorismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto • tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per tipo di Prestazione per anno assicurativo • la durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	Zurich garantisce le conseguenze degli Infortuni subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, riconoscendo quanto segue: • caso di Invalidità permanente: entro due anni dall'Infortunio, il pagamento di un importo pari ad una determinata percentuale della/e somma/e assicurata/e stabilita in funzione al grado di invalidità riscontrato • morte/morte presunta: la somma assicurata viene corrisposta agli eredi o aventi diritto se, in conseguenza dell'Infortunio indennizzabile ed entro due anni dallo stesso, si verifica il decesso dell'Assicurato • diaria per Ricovero ospedaliero: il pagamento dell'indennità giornaliera scelta, per ogni giorno di Ricovero, se l'Infortunio indennizzabile ha come conseguenza il Ricovero dell'Assicurato in ospedale o in casa di cura • spese di cura: il rimborso all'Assicurato delle spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Con riferimento al caso di Invalidità permanente sono previste Franchigie commisurate al grado di Invalidità permanente accertata. Di seguito le principali esclusioni: Sono esclusi dall'Assicurazione gli Infortuni rientranti nei seguenti casi: • conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore • conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, e/o sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili • fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti • pratica di sport professionistico • atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato Relativamente alle spese di cura, sono escluse dal rimborso le spese: • relative agli apparecchi protesici in genere, salvo quelle di acquisto per apparecchi protesici applicati durante l'intervento • per gli interventi chirurgici di natura estetica
-----------------------------------	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse	In riferimento alle garanzie opzionali, possono essere previsti limiti, Franchigie/Scoperti, esclusioni variabili in base alla specifica garanzia. Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di applicazione di Scoperto: - ammontare del danno € 800 - Scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100 - importo liquidato al netto dello Scoperto € 700. Per i Rischi derivanti da Attacchi Cyber l'Assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da: • Cyberterrorismo • attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DoS • Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza • Minacce di Cyberestorsione • Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali Per i Rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi: • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali • Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali • costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa • costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali • qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione
-----------------------------------	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?	Denuncia di Sinistro Il Contraente o l'Assicurato deve denunciare il Sinistro per iscritto preferibilmente al proprio Intermediario Assicurativo o a Zurich entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza. Per la garanzia Infortuni del conducente il Contraente o l'Assicurato deve denunciare il Sinistro preferibilmente al proprio Intermediario Assicurativo o a Zurich entro 5 giorni dallo stesso o da quando l'Assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l'Infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato, o quando questa avvenga nel periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso preferibilmente al proprio Intermediario Assicurativo o a Zurich.
--------------------------------	---

	Oltre all'obbligo di denunciare il Sinistro secondo i termini e le modalità sopra indicate, il Contraente o l'Assicurato deve esibire la documentazione di seguito elencata: Per i Sinistri delle garanzie Incendio, Furto, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Se il Sinistro avviene all'estero è necessario presentare la denuncia all'autorità straniera competente e, al rientro, all'autorità italiana predetta. Una copia di tutte le denunce deve essere inoltrata a Zurich. Per i Sinistri della garanzia Eventi naturali il fatto dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo. Per i Sinistri della garanzia Cristalli il Contraente o l'Assicurato può inoltrare la denuncia al proprio Intermediario Assicurativo o a Zurich oppure può rivolgersi direttamente a Carglass al numero verde 800-360036 (dall'estero il numero verde 00-800-01072008) Doctorglass al numero verde 800-101010 (dall'estero il numero +39.0294436911) Glassdrive al numero verde 800-010606 (dall'estero il numero +39.0290078870) Per i Sinistri della garanzia Ritiro patente è necessario allegare alla denuncia il documento ufficiale attestante il provvedimento adottato dall'Autorità. Per i Sinistri della garanzia Tutela legale il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione del Sinistro a DAS. Possono, in alternativa, denunciarlo a Zurich o all'Intermediario Assicurativo. Per i Sinistri della garanzia Assistenza il Contraente o l'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., disponibile 24 ore su 24, chiamando il numero verde 800.181515, oppure il numero della sede operativa +39.015-2559790. Assistenza diretta/in convenzione (valido per le autovetture e per gli autocarri fino a 35 quintali) In caso di Sinistro con danni al veicolo il Contraente o l'Assicurato può far effettuare le riparazioni presso una delle carrozzerie convenzionate con Zurich (elenco disponibile sul sito www.zurich.it). Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà sono previste delle agevolazioni. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Per i Sinistri delle garanzie Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli, Eventi speciali, la liquidazione del danno ha luogo dal 30° giorno dal ricevimento della denuncia del Sinistro, mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Zurich e dal Contraente o dall'Assicurato. In caso di disaccordo si può attivare un collegio peritale (cosiddetta "perizia contrattuale"). Per i Sinistri della garanzia Infortuni del conducente in caso di divergenze tra le parti di natura medica sulle conseguenze invalidanti si conferisce mandato ad un collegio medico affinché decida a norma e nei limiti delle condizioni della Polizza. Per le garanzie sopra citate Zurich ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di Indennizzo o respingere la richiesta di Indennizzo. Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell'Indennizzo viene eseguito da Zurich entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per il pagamento. Per i Sinistri della garanzia tutela legale DAS, ricevuta la denuncia del Sinistro, gestisce direttamente o con professionisti da essa nominati, la fase stragiudiziale tentando, ove possibile, una composizione bonaria della questione. In mancanza di quest'ultima, se le pretese del Contraente/Assicurato hanno possibilità di successo (in ogni caso in sede di difesa penale), DAS trasmette la pratica ad un proprio legale. In caso di disaccordo tra il Contraente/Assicurato e DAS sulle predette possibilità di successo la questione, può essere demandata ad un arbitro designato su accordo delle parti. Per tutte le garanzie rimane comunque ferma la possibilità per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di Furto o di Appropriazione indebita del veicolo la copertura assicurativa cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia presentata all'Autorità (o della querela in caso di Appropriazione indebita): la parte di Premio già pagata e relativa al periodo residuo, con l'eccezione della garanzia Furto, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Come posso disdire la Polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto assicurativo non contempla il tacito rinnovo anche con riferimento alle garanzie opzionali.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi vuole assicurare un veicolo con garanzie opzionali rispetto alla Responsabilità Civile Auto, indicate nella sezione "Che cosa è assicurato" del DIP allegato, dai danni che può subire, con la possibilità di aggiungere garanzie opzionali per eventuali danni subiti dal veicolo e da se stesso, ed estendere la tutela dei suoi diritti anche nell'ambito della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16%, calcolato sul Premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it È altresì possibile inviare il Reclamo tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
----------------------------------	---

All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i Reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un Reclamo indirizzato alla Compagnia. I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei Reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
-------------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e Natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e Natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO

Zurigò ARD (Auto Rischi Diversi)

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

Indice

Glossario

4 di 42

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie



Dove vale la copertura?

8 di 42



Che obblighi ho?

8 di 42



Quando e come devo pagare?

8 di 42



Quando comincia e quando finisce la copertura?

9 di 42



Altre informazioni

10 di 42

Sezione 2 - Danni al Veicolo



Che cosa è assicurato e come?

11 di 42



Come e con quali condizioni operative mi assicuro?

15 di 42



Che cosa non è assicurato?

16 di 42



Cosa fare in caso di Sinistro?

17 di 42



Come è gestito il Sinistro?

18 di 42

Sezione 3 - Ritiro patente



Che cosa è assicurato e come?

21 di 42



Che cosa non è assicurato?

21 di 42



Cosa fare in caso di Sinistro?

21 di 42



Come è gestito il Sinistro?

21 di 42

Sezione 4 - Infortuni del conducente



Che cosa è assicurato e come?

23 di 42



Che cosa non è assicurato?

23 di 42



Cosa fare in caso di Sinistro?

24 di 42



Come è gestito il Sinistro?

24 di 42

Sezione 5 - **Tutela Legale**



Che cosa è assicurato e come?

27 di 42



Dove vale la copertura?

29 di 42



Che cosa non è assicurato?

29 di 42



Cosa fare in caso di Sinistro?

30 di 42



Come è gestito il Sinistro?

30 di 42

Sezione 6 - **Assistenza**



Che cosa è assicurato e come?

32 di 42



Dove vale la copertura?

39 di 42



Che cosa non è assicurato?

39 di 42



Cosa fare in caso di Sinistro?

40 di 42

Legenda



Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni, eventi o persone non assicurabili e che sono esclusi dalla copertura assicurativa.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Contiene gli obblighi e gli adempimenti del Contraente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e sulle tempistiche di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Contiene le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.

Alcune *Parole* sono scritte sempre in ***corsivo*** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Glossario

Abitazione (solo per la Sezione 5 Tutela Legale): casa unifamiliare od appartamento, comprese le relative dipendenze (quali cantine, soffitte, box) e gli spazi di pertinenza (quali ad esempio giardini, orti, parchi, piscine, campi da tennis e attrezzature per giochi, strade private, cancelli e recinzioni).

Accesso non autorizzato: accesso o utilizzo di un Sistema informativo o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di serie.

Allaggio: operazione con la quale il Natante viene posto a secco (a terra) per rimessaggio, su apposito scalo o bacino di carenaggio per lavori.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno o mancato/ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.

Alluvione: inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

Animali domestici: cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

Apparecchi audiofonovisivi: si intendono radio - registratori - lettori CD/DVD/file multimediali - televisori/impianti video - computer di bordo - navigatori satellitari, infotainment ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Appendice (di Polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita: è il Reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Attacco Cyber: azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone. Rientra inoltre nella definizione di Attacco Cyber anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze).

Attacco DoS: azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.

Atti vandalici: vedi definizione di "Danneggiamento volontario (Atto di) - c.d. vandalismo".

Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali: atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Atto illecito relativo alla sicurezza: atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa una violazione della Sicurezza di rete dell'Assicurato che a sua volta determina:

- Furto, alterazione o distruzione dei Dati elettronici presenti nel Sistema informativo dell'Assicurato
- Accesso non autorizzato
- diniego di accesso al Sistema informativo dell'Assicurato ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'Assicurato
- partecipazione del Sistema informativo dell'Assicurato a un Attacco DoS al Sistema informativo di un terzo
- trasmissione di Malware dal Sistema informativo dell'Assicurato al Sistema informativo di un terzo.

Cloud: rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare Dati elettronici e/o Contenuti digitali, che operano come un unico ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Codice della Navigazione: il Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice della Strada (C.d.S.): il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice delle Assicurazioni: il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia: è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia con la quale il Contraente stipula il contratto di Assicurazione.

Contenuti digitali: Dati elettronici, Software, file audio e file di immagini salvati nel Sistema informativo dell'Assicurato o salvati su Cloud, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Contravvenzione: è un Reato (vedi alla voce Reati). Nelle Contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso:

per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le Contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali: qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali o di un Evento relativo alla sicurezza.

Cristalli: tutte le parti delimitanti l'abitacolo del veicolo, ovvero il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali, gli specchietti retrovisori e le finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") per i camper e le roulotte.

Cyberterrorismo: l'utilizzo di strumenti di information technology per mettere in atto attacchi o minacce verso i Sistemi informativi dell'Assicurato e che abbiano quale diretta conseguenza: i) un

Evento relativo alla sicurezza, o ii) un Evento relativo alla violazione dei Dati personali, o iii) l'alterazione o distruzione di Contenuti digitali riguardanti un Evento relativo alla sicurezza. Tali attacchi o minacce dovranno essere perpetrati da parte di qualsiasi soggetto o gruppo, la cui attività venga svolta sia in modo autonomo che per conto o in connessione con qualsiasi individuo, organizzazione, governo, allo scopo di perseguire finalità di natura finanziaria, sociale, ideologica, religiosa o politica e con l'intenzione di:

1. causare danni;
2. minacciare qualsiasi persona o società;
3. distruggere o danneggiare infrastrutture critiche o dati.

Danneggiamento volontario (Atto di) - c.d. vandalismo: si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un bene altrui. E' il Delitto descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da Incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Dati elettronici: informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.

Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per 'dati genetici' si intendono i Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

Per 'dati biometrici' si intendono i Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Per 'dati relativi alla salute' si intendono i Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Degrado d'uso: è il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Delitto: è un Reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto.

Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento relativo alla sicurezza: Accesso non autorizzato, introduzione di un Malware, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina:

- a) un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato;
- b) un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Evento relativo alla violazione dei Dati personali: evento che comporta accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di:

- a) Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato;
- b) informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Familiari: le persone appartenenti alla famiglia anagrafica del Contraente, attestata dal Certificato di Stato di Famiglia, compreso il convivente more uxorio.

Fatto illecito: consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera Fatto illecito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Franchigia: l'importo prestabilito in misura fissa che in caso di Sinistro viene detratto dal valore del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Fuoristrada: si intende la circolazione del veicolo al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche o ad esse equiparate e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia, parcheggi, cortili, cantieri) come ad esempio guida su terreni, guida in aree con difficoltà di percorrenza come fondi ghiaiosi o acquitrinosi, boschi, terreni paludosi o sabbiosi, piste rocciose ecc.

Furto: è il Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: danno subito dal veicolo per Usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente: il Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

Inclusione: inserimento di un veicolo nelle Polizze a Libro Matricola e conseguente modifica del contratto assicurativo.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Intermediario Assicurativo: la persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o da un dipendente della stessa, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Lesioni personali colpose: Reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art. 590 C.P.).

Libro Matricola: l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo.

Locatario: la persona o l'ente che prende in locazione il veicolo.

Malware: qualsiasi Software o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere Dati elettronici, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o Sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Massimali: somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'Assicurazione.

Minaccia di Cyberestorsione: comunicazioni a scopo illecito che abbiano ad oggetto una richiesta di pagamento allo scopo di:

- a) evitare o interrompere un Attacco DoS;
- b) evitare l'introduzione o il mantenimento di un Malware;
- c) in caso di Accesso non autorizzato, evitare la rivelazione e/o cancellazione di Dati personali e/o l'esecuzione di operazioni di crittografia sulle stesse.

Minimo di Scoperto: qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Natante: unità, dotata di motore, destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre. Sono assicurabili le seguenti tipologie:

- tutte le Unità da diporto dotate di motore,
- i Natanti adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, dotati di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali,
- i motori amovibili di qualsiasi potenza.

Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali: qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s.m.i.

Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali:

- a) utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'Assicurato non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali unicamente a seguito di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali;
- b) normali costi di gestione sostenuti dall'Assicurato, limitatamente a quelli che l'Assicurato deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali, unicamente a causa di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'Assicurato, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie assicurative fornite) e le dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Procedimento penale: è il procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.

Proprietario: persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di veicolo in leasing, il Locatario è parificato al Proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio.

Quietanza: si intende la ricevuta di pagamento del Premio di rata intermedia o del Premio di rinnovo che riporta alcuni dati relativi al contratto, quali ad esempio il periodo assicurativo di copertura e il Valore assicurato del veicolo.

Rapina: è il Reato, previsto dall'art. 628 del codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Reato: violazione della legge penale. I Reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di Assicurazione, dell'Intermediario Assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di Assicurazione, di un Intermediario Assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ricovero: la degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento: somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale del valore del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sicurezza di rete: utilizzo di hardware, Software, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'Assicurato, allo scopo di ottenere protezione contro possibili Accessi non autorizzati, ivi incluso l'uso del Sistema informativo dell'Assicurato, in un Attacco DoS.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sistema informativo: l'hardware, il Software e i Dati elettronici salvati negli stessi o salvati su Cloud, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali.

Software: operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di Dati elettronici per via elettronica. Resta inteso in ogni caso che il Software non include i Dati elettronici.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Struttura organizzativa: la struttura di Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato per la garanzia Assistenza e alle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Surrogazione (Diritto di): la Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all'Assicurato si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del Sinistro.

Tabella Invalidità Infortuni ANIA: tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti proveniente dagli Studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici.

Tariffa: la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.

Tecnica Tirabolli: tecnica specializzata nella riparazione di ammaccature senza l'ausilio di stucco e verniciatura.

Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevencono.

Unità da diporto: la costruzione destinata alla navigazione da diporto, utilizzata solamente per scopi ricreativi o sportivi non agonistici, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o Natante da diporto, come definita dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni.

Usura: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'Usura

si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore assicurato: è il valore del veicolo, comprensivo di IVA e al netto di eventuale detraibilità, dichiarato in Polizza o in Quietanza. Il Valore assicurato può corrispondere al Valore commerciale o di listino o di fattura, secondo quanto indicato nell'art. 2.6 "Forme di Assicurazione" della Sezione 2 – Danni al veicolo.

Valore commerciale: è il valore del veicolo - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza o in Quietanza - corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da:

- Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Valore assicurato" Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada, per i ciclomotori e motocicli;
- Guida SICIT per le sole macchine operatrici;
- Eurotax "Giallo" e 'Blu' per i Natanti;
- Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli non presenti nei listini sopra menzionati.

Il Valore commerciale determinato in Polizza è basato sull'ultima quotazione della rivista disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure in caso di Sinistro sulla base dell'ultima quotazione della rivista disponibile al momento del Sinistro.

Valore della lite: valore del contendere.

Valore di fattura: è il prezzo di acquisto del veicolo, risultante dalla documentazione fiscale di acquisto dello stesso (c.d. fattura). Al Valore di fattura dovrà essere sommato ai fini assicurativi l'eventuale valore della permuta indicato nella documentazione fiscale di acquisto del veicolo. Esempio: il costo del veicolo riportato in fattura è 15.000 euro, con detrazione di 3.000 euro per la permuta del veicolo usato. Il Valore di fattura da indicare in Polizza dovrà essere 18.000 euro quindi comprensivo del valore della permuta.

Valore di listino: è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza o in Quietanza - oggetto dell'Assicurazione e corrispondente a quello riportato da:

- Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione "Valore assicurato" Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada, per i ciclomotori e motocicli;
- Guida SICIT per le sole macchine operatrici;
- Eurotax "Giallo" e 'Blu' per i Natanti;
- Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli non presenti nei listini sopra menzionati.

Varo: operazione mediante la quale un Natante viene fatto scendere in acqua dallo scafo, sul quale è stato costruito o riparato.

Vertenza Contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie

Dove vale la copertura?



1.1 Validità territoriale

Salvo diverse indicazioni specificate all'interno delle singole garanzie, l'*Assicurazione* è valida:

- per i veicoli a motore: per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, del Liechtenstein, del Principato di Monaco nonché per il territorio di Austria, Andorra, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bielorussia, Bulgaria, Cipro (controllato dal Governo della Repubblica di Cipro), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Macedonia, Montenegro, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Malta, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Ucraina;
- per i *Natanti*: per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.

In caso di *Polizza* stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 1891 del Codice civile, spettano al *Contraente*. Fanno eccezione gli obblighi che, per loro natura, non possono essere assolti che dall'*Assicurato*.

1.3 Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato

Il *Premio* è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del *Proprietario* del veicolo /*Natante* o del *Locatario* nel caso di contratti di leasing.

Il *Proprietario* e/o *Contraente* sono quindi tenuti a comunicare tempestivamente al proprio *Intermediario Assicurativo*, il cambiamento di residenza del *Proprietario* o del *Locatario* del veicolo/*Natante*, intervenuto in corso di contratto. Al momento della comunicazione, la *Compagnia* provvederà all'aggiornamento della nuova residenza attraverso la sostituzione del contratto, con eventuale relativo conguaglio del *Premio*.

In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente punto 1.2.

Che obblighi ho?



1.2 Dichiarazioni del Contraente

Il *Premio* è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal *Contraente*.

Il *Contraente* è tenuto a fornire alla *Compagnia* tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il *Contraente* conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'*Indennizzo*, così come indicato nell'art. 1892 del Codice civile.

Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, ovvero in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la *Compagnia* ha il diritto di recedere dal contratto, così come indicato nell'art. 1893 del Codice civile.

In questi casi la *Compagnia* ha diritto di trattenere tutti i *Premi* già riscossi, quello relativo al periodo di *Assicurazione* in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il *Premio* dovuto per il primo anno.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di avvisare immediatamente per iscritto il proprio *Intermediario Assicurativo* se nel corso del contratto si verificano modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del *Rischio* (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile) come ad esempio il cambio di residenza o la variazione del *Proprietario* del veicolo avvenuta in corso di contratto. La violazione di questo obbligo, previsto dall'art. 1898 del Codice civile (aggravamento del *Rischio*), può

1.4 Altre Assicurazioni

Il *Contraente* deve avvisare per iscritto la *Compagnia* dell'esistenza di altre *Assicurazioni* che coprono lo stesso *Rischio*, così come previsto dall'art.1910 del Codice civile. In caso di *Sinistro*, la denuncia deve essere inviata a tutte le compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.

Quando e come devo pagare?



1.5 Pagamento del Premio

Per tutte le garanzie il *Premio* può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate con l'applicazione di una maggiorazione del *Premio*.

Il *Premio* o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di *Premio* si paga alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla *Compagnia* o *Appendici* emesse dall'*Intermediario Assicurativo* che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

I *Premi* devono essere pagati alla *Compagnia* o al proprio *Intermediario Assicurativo*, autorizzato dalla *Compagnia* stessa all'incasso dei *Premi* e a rilasciare la *Polizza*.

Il *Premio* può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

Il **Premio** è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.

1.6 Oneri fiscali

Per tutte le garanzie gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

1.7 Condizioni particolari per Polizze a Libro Matricola

Inclusione di veicoli nel corso dell'annualità

Nel caso in cui il **Contraente** decida di inserire uno o più veicoli nella copertura assicurativa acquistata, il **Premio** relativo ai veicoli inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa è determinato in base alla **Tariffa** in vigore alla data di decorrenza della **Polizza** ed è calcolato in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia.

Regolazione Premio

Entro 90 giorni dalle scadenze indicate in **Polizza**, verrà emessa **Appendice** di regolazione **Premio** relativa alle **Inclusioni** ed esclusioni di veicoli intervenute nel periodo considerato.

Nel caso in cui dal conguaglio emerga che il Contraente debba integrare il Premio pagato, quest'ultimo è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte della Compagnia.

Nel caso in cui, invece, dal conguaglio emerga che il **Contraente** abbia pagato un **Premio** superiore, il rimborso da parte della **Compagnia** avverrà al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Quando comincia e quando finisce la copertura?



1.8 Durata del contratto

Per tutte le garanzie il contratto può avere le seguenti durate, a scelta del **Contraente**:

- a) **annuale**: il contratto ha durata annuale e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in **Polizza** senza necessità di disdetta;
- b) **annuale più frazione**: su richiesta del **Contraente**, la **Polizza** ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). **Non è possibile recedere alla scadenza della frazione.**

La **Compagnia** è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in **Polizza** per i contratti stipulati nelle forme a) e b), e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.

Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).

Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza contrattuale.

1.9 Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati;

- del pagamento del **Premio** se questo avviene successivamente alla data indicata in **Polizza** (art. 1901 del Codice Civile).

L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza; questa opzione non è consentita in caso di pagamento di una rata intermedia o proposta di rinnovo.

In caso di frazionamento del **Premio**, se il **Contraente** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive alla prima, l'**Assicurazione** rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata intermedia non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.

1.10 Rinnovo del contratto

Per tutte le garanzie, prima della scadenza contrattuale la **Compagnia** può formulare al **Contraente** una proposta di rinnovo, anche proponendo l'**Inclusione** di nuove coperture, comunicandogli il **Premio** da corrispondere.

Il **Contraente** che voglia accettare la proposta di rinnovo manifesta la sua accettazione con il pagamento del **Premio entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto.**

La modalità per rinnovare il contratto è la seguente:

- a) la **Compagnia** formula la proposta di rinnovo e comunica al **Contraente**, tramite l'**Intermediario Assicurativo**, il **Premio** da corrispondere;
- b) il **Contraente**, **entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto**, provvede al pagamento del **Premio**;
- c) il **Contraente** riceve la **Quietanza** del pagamento del **Premio** e il certificato di **Assicurazione**.

Il **Contraente** che voglia modificare il contenuto della proposta di rinnovo, dovrà rivolgersi al proprio **Intermediario Assicurativo** ed eventualmente stipulare un nuovo contratto.

1.11 Trasferimento di proprietà o consegna in conto vendita del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo (o del Natante) assicurato, o di sua consegna in conto vendita, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Intermediario Assicurativo a cui è assegnato il contratto, fornendo copia della certificazione attestante la vendita del veicolo/Natante stesso o documentazione rilasciata da soggetto abilitato alla compravendita di veicoli in caso di conto vendita (per i Natanti certificazione rilasciata da un operatore professionale del settore) così da poter adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- a) **sostituzione del contratto**: nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo o **Natante** assicurato, se il **Contraente**/venditore chiede il trasferimento del contratto di **Assicurazione** ad un altro veicolo/**Natante** di sua proprietà non già coperto da **Assicurazione**, si procederà all'eventuale conguaglio del **Premio** con quello dovuto per il nuovo veicolo/**Natante**;
- b) **annullamento del contratto**: nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo o **Natante** assicurato, con il contestuale annullamento del contratto, la **Compagnia** riconosce al **Contraente** il rimborso del **Premio** non usufruito in ragione di 1/360 di **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dalle ore 24 del giorno di effetto dell'**Appendice** di annullamento del contratto rilasciata dall'**Intermediario Assicurativo** a cui è assegnato il contratto.

1.12 Demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva

In caso di esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione o distruzione o demolizione del veicolo o del *Natante*, il *Contraente* è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio *Intermediario Assicurativo* fornendo copia dell'attestazione del *P.R.A.* certificante la restituzione della Carta di circolazione e della targa di immatricolazione così da poter adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- a) **sostituzione del contratto:** qualora il *Contraente* chieda che il contratto relativo al veicolo o *Natante* distrutto, demolito o esportato sia trasferito ad un altro veicolo o *Natante* di sua proprietà non già coperto da *Assicurazione*, la *Compagnia* procede al conguaglio del *Premio* di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo/*Natante* dalle ore e dal giorno di effetto indicati sulla *Polizza* oggetto di sostituzione.
- b) **annullamento del contratto:** se il *Contraente* chiede l'annullamento del contratto relativo al veicolo/*Natante* distrutto, demolito o esportato, la *Compagnia* gli riconosce il rimborso del *Premio* non usufruito in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dalle ore 24 del giorno di effetto dell'*Appendice* di annullamento del contratto rilasciata dal proprio *Intermediario Assicurativo* a cui è assegnato il contratto.

Relativamente alle esclusioni dei veicoli nell'ambito delle *Polizze Libro Matricola* la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno di effetto dell'*Appendice* di esclusione del veicolo rilasciata dalla *Compagnia*.

1.13 Furto o Appropriazione indebita del veicolo o del Natante

In caso di *Furto* o di *Appropriazione indebita* del veicolo o del *Natante* assicurato, il *Contraente* deve darne notizia al proprio *Intermediario Assicurativo* fornendo copia della denuncia di *Furto* o di querela (in caso di *Appropriazione indebita*) presentata all'autorità competente.

Il contratto cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia medesima; la *Compagnia* riconosce il rimborso del *Premio* pagato e non goduto, con l'eccezione della parte relativa alla garanzia *Furto*, in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) alla data di cessazione del contratto.

1.14 Sospensione temporanea del contratto

Non è prevista la sospensione del contratto.

1.15 Riattivazione del contratto

Non è prevista la riattivazione del contratto.

1.16 Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto o, per le *Polizze a Libro Matricola*, in caso di esclusione di uno dei veicoli assicurati con contestuale *Inclusione* di altro veicolo della medesima tipologia, è mantenuta ferma la scadenza annuale di *Polizza*.

1.17 Sostituzione del veicolo o del Natante

La sostituzione del veicolo o del *Natante* dà luogo a sostituzione del contratto o per le *Polizze a Libro Matricola*, ad *Inclusione* con contestuale esclusione di altro veicolo o *Natante*, solo nei seguenti casi:

- alienazione o consegna in "conto vendita" del veicolo o *Natante* assicurato;
- demolizione, distruzione, cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva all'estero (attestata dalla certificazione del *P.R.A.* o da copia del certificato di cui all'art. 46, IV comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la sua demolizione).

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.



Altre informazioni

1.18 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

1.19 Accesso all'area clienti riservata

Sul sito **www.zurich.it** è disponibile l'**Area Clienti Riservata**, dove il *Contraente* può consultare la propria posizione assicurativa, in particolare:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei *Premi* e le relative scadenze di *Polizza*;
- i *Massimali* di garanzia.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito **www.zurich.it** e seguire le istruzioni.

In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: **areaclienti@it.zurich.com**.

Sezione 2 - Danni al veicolo

Le garanzie sono operanti solo se richiamate in Polizza.

Che cosa è assicurato e come?



2.1 Incendio e Furto

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato o dal *Natante* assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, durante la navigazione o giacenza in acqua, a causa di:

- *Incendio, Esplosione, Scoppio* ed azione del fulmine;
- *Furto* (consumato o tentato) e *Rapina*, compresi i danni prodotti al veicolo o al *Natante* nell'esecuzione od in conseguenza del *Furto* o *Rapina* del veicolo o del *Natante* stesso.

Per i motori amovibili di *Natanti* risultano in copertura solo i danni materiali e diretti subiti dal motore amovibile stesso.

La garanzia include i pezzi di ricambio, gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo (o sul *Natante*), il cui Valore deve essere compreso nei *Valori assicurati*, nei limiti ed alle condizioni che seguono.

Il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie*, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

Per gli *Apparecchi audiofonovisivi*, non previsti di serie dalla casa costruttrice e stabilmente fissati successivamente alla data di prima immatricolazione, il cui valore deve essere indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" il limite di *Indennizzo* in caso di *Sinistro* si intende fissato fino ad un massimo del 20% dei *Valori assicurati* con il massimo di 5.000 euro.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a Valore Intero (vedi punto 2.6 Forme di *Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

2.1.1. Prestazioni aggiuntive delle garanzie *Incendio* e *Furto*

Ove non diversamente specificato le prestazioni che seguono sono sempre operanti:

a) *Incendio da Atti vandalici* ed *Eventi sociopolitici* (valido per i veicoli e per i *Natanti*)

La *Compagnia* copre i danni da *Incendio* del veicolo o *Natante* assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Atti di *Danneggiamento volontario* (c.d. *vandalismo*).

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* dovrà fare denuncia immediata all'Autorità competente.

b) *Circolazione o navigazione abusiva* (valido per i veicoli e per i *Natanti*)

La garanzia copre i danni subiti dal veicolo o *Natante* assicurato durante la circolazione abusiva o navigazione abusiva a seguito di *Furto* o *Rapina* purché conseguenti a **collisione, urto, ribaltamento (sia per i veicoli che per i *Natanti*) o uscita di strada (solo per i veicoli)**.

L'*Assicurazione* opera solo se è acquistata la garanzia *Furto* e nei limiti da essa previsti.

c) *Danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate* (valido solo per i veicoli)

La garanzia copre i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di *Furto* tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

L'*Indennizzo* è corrisposto:

- se è stata acquistata la garanzia *Furto*, e alle condizioni e ai limiti da essa previsti;
- se è stata acquistata la garanzia *Incendio* ed in assenza della garanzia *Furto*, verrà applicato lo *Scoperto* del 10% con il Minimo di 150,00 Euro.

La presente garanzia vale esclusivamente per le autovetture e per gli autoveicoli ad uso promiscuo.

d) *Caduta "corpi orbitanti"* (valido per i veicoli e per i *Natanti*)

La *Compagnia* copre i danni subiti dal veicolo o *Natante* assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.

La garanzia è prestata fino all'ammontare del Valore assicurato del veicolo indicato in *Polizza* o in *Quietanza* con il limite massimo del Valore commerciale del veicolo/ *Natante* al momento del *Sinistro*.

2.2 Salvaspese

Salvaspese FORMA A

La *Compagnia* rimborsa totalmente o parzialmente le seguente spese:

a) *Autorimessaggio e trasporto* (valido per i veicoli e per i *Natanti*)

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto e/o *Ricovero* temporaneo del veicolo o *Natante* assicurato disposto dall'Autorità a seguito di *Rapina*, *Furto* o *Incendio*, conseguenti a suo ritrovamento e/o inerenti alla rimozione.

La garanzia opera sino ad un massimo di 500 Euro per *Sinistro*.

b) *Spese per sottrazione o smarrimento chiavi* (valido per i veicoli e per i *Natanti*)

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo o *Natante* identificato in *Polizza*.

La garanzia opera sino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

c) *Spese di immatricolazione* (valido solo per i veicoli)

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione o per la voltura di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato, in caso di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in *Polizza* o l'antieconomicità della sua riparazione.

La garanzia opera sino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

d) Concorso spese ripristino box di proprietà (valido solo per i veicoli)

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato o suoi *Familiari* adibito a rimessa del veicolo assicurato, in conseguenza di *Incendio* del veicolo o *Esplosione* del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato. **La garanzia opera fino ad un massimo di 5.000 Euro per Sinistro.**

e) Tassa di proprietà (valido solo per i veicoli)

La *Compagnia* corrisponde all'Assicurato un *Indennizzo* pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del *Sinistro* fino alla data di scadenza della tassa pagata in caso di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in *Polizza* o l'antieconomicità della sua riparazione.

La garanzia opera se la tassa pagata rimane a carico dell'Assicurato ed è esclusa qualsiasi eventuale soprattassa.

f) Bagaglio (valido per i veicoli e per i Natanti)

La *Compagnia* rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di *Incendio* o di *Incidente* da circolazione o da navigazione che comportino la perdita totale del veicolo/*Natante* assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione. **La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati:** indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli Apparecchi fotografici e relativi Accessori, telefoni cellulari, tablet, videocamere, fotocamere, occhiali da vista, occhiali da sole, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità e fornirne copia alla Compagnia.

La garanzia opera fino ad un massimo di 250 Euro per Sinistro.

g) Danni causati dal trasporto di vittime della strada (valido per i veicoli e per i Natanti)

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del veicolo assicurato in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di *Incidenti* stradali.

La garanzia opera fino ad un massimo di 500 Euro per Sinistro.

h) Ripristino Airbag (valido solo per i veicoli)

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell'attivazione degli stessi conseguente ad *Incidente* da circolazione.

La garanzia opera per un solo Sinistro per anno assicurativo e fino ad un massimo di 1.000 Euro per Sinistro con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Se il danno è risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato, l'Assicurato non avrà diritto al rimborso.

i) Ripristino dei sistemi di antifurto (valido per i veicoli e per i Natanti)

La *Compagnia* rimborsa - **fino ad un massimo di 750 Euro per evento** - le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino del sistema di antifurto in caso di totale distruzione dello stesso a seguito di *Incendio* o di *Incidente* da circolazione o navigazione. **La garanzia opera per un solo Sinistro per anno assicurativo e fino ad un massimo di 750 Euro.**

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del Sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo o Natante assicurato.

Salvaspese FORMA B

a) Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

La *Compagnia* rimborsa le **spese sostenute per il lavaggio e disinfezione** del veicolo, in caso di *Furto* totale dello stesso con successivo ritrovamento. **L'Assicurato dovrà presentare la denuncia di Sinistro, copia della documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta e copia del verbale di ritrovamento del veicolo redatto dalle Autorità competenti.**

La garanzia copre fino ad un massimo di 250 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.

b) Rimborso spese veterinarie

La *Compagnia* rimborsa **le spese veterinarie** sostenute dall'Assicurato **per visite e cure effettuate a cani e gatti**, presenti a bordo del veicolo e che abbiano subito lesioni a seguito di *Incidente* stradale o *Incendio* del veicolo assicurato, di proprietà dell'Assicurato o di un suo *Familiare* convivente risultante dallo stato di famiglia.

Nella denuncia di Sinistro (o nel modello di Constatazione Amichevole di Incidente) dovrà essere indicata la presenza dell'Animale domestico a bordo del veicolo al momento del Sinistro.

L'Assicurato dovrà presentare copia della fattura del veterinario con la descrizione delle cure eseguite.

La garanzia opera fino ad un massimo di 150,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.

c) Rimborso spese di trasporto per fermo mezzo

La *Compagnia* rimborsa le **spese di trasporto per utilizzo di mezzi pubblici o privati** sostenute dall'Assicurato (es. taxi, noleggio autovettura) derivanti dal mancato utilizzo del veicolo assicurato a seguito di perdita totale dello stesso per *Incidente* da circolazione e/o *Incendio*. **L'Assicurato dovrà presentare la denuncia di Sinistro o il modello di constatazione amichevole di Incidente (CAI), copia del certificato di radiazione dal PRA del veicolo e copia della documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta.**

La garanzia opera fino ad un massimo di 150 Euro per Sinistro e per anno assicurativo. Qualora al momento del Sinistro risulti tra le persone trasportate ed espressamente dichiarate nella denuncia o modello di constatazione amichevole di Incidente (ovvero CAI) un disabile, il Massimale è elevato a 300 Euro per Sinistro e per anno assicurativo. La disabilità deve essere documentata.

d) Rimborso spese per sostituzione serratura Abitazione

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per **sostituire la/e serratura/e dell'Abitazione di residenza** dell'Assicurato in caso di *Furto* totale del veicolo contenente le chiavi del suddetto immobile. **L'Assicurato dovrà presentare, la denuncia di Sinistro, la fattura di sostituzione della/e serratura/e e la denuncia di Furto del veicolo presentata alle Autorità competenti, con annotata la presenza delle chiavi dell'immobile all'interno del veicolo oggetto di Furto.**

La garanzia opera fino ad un massimo di 150,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.

e) Rimborso spese per reimmatricolazione

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la **reimmatricolazione** del veicolo in caso di distruzione della/e targa/he di immatricolazione dovute ad *Incidente* stradale

e/o *Incendio* del veicolo assicurato. La garanzia è operante anche in caso di **smarrimento o Furto** della/e targa/he di immatricolazione riferite al veicolo assicurato. **L'Assicurato dovrà presentare con la denuncia di Sinistro o con il modello di constatazione amichevole di Incidente (CAI), la denuncia di distruzione o smarrimento della/e targa/he, redatta dalle Autorità competenti e la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta.**

La garanzia copre **fino ad un massimo di 150,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

f) Rimborso spese per duplicato patente di guida

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida a seguito di *Incendio e/o Furto* del veicolo assicurato contenente la patente stessa. L'Assicurato dovrà presentare la copia della denuncia di *Incendio o Furto* redatta dalle Autorità competenti con annotata la presenza della patente di guida all'interno del veicolo oggetto di *Incendio o Furto*, e copia della documentazione fiscale attestante il rilascio del duplicato a dimostrazione della spesa **sostenuta**.

La garanzia opera **fino ad un massimo di 100,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

g) Rimborso spese per danni subiti alle attrezzature di disabili

La *Compagnia* rimborsa, in caso di *Incidente stradale e/o Incendio* del veicolo assicurato, **i danni subiti ai mezzi ausiliari di disabili** (es. carrozzina) trasportati sul veicolo assicurato al momento del *Sinistro*. **L'Assicurato dovrà presentare la denuncia di Sinistro o il modello di constatazione amichevole di Incidente (CAI) con annotata la presenza dei mezzi ausiliari del disabile al momento del Sinistro, la copia della documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta e la documentazione attestante la disabilità.**

La garanzia opera **fino ad un massimo di 250,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

h) Rimborso spese per danni subiti su traghetti

La *Compagnia* rimborsa **i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto del veicolo a bordo di traghetti**, con presenza del conducente durante il viaggio marittimo.

La garanzia è operante nei seguenti casi:

- affondamento dei traghetti;
- *Allagamento* della stiva dei traghetti;
- scontro dei traghetti con altri mezzi;
- disciplinato dal *Codice della Navigazione*;
- caduta accidentale di merci o attrezzatura di proprietà del vettore marittimo dovuti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o dovuti ad eventi atmosferici (es: mare mosso, uragani, trombe d'aria);

Sono esclusi:

- **i danni subiti derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli/rimorchi trasportati durante il viaggio marittimo;**
- **i danni alle merci di terzi trasportate sul veicolo assicurato;**
- **i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di imbarco e sbarco sul vettore marittimo;**
- **qualsiasi danno subito dal conducente o dai trasportati del veicolo assicurato.**

L'Assicurato dovrà:

- **presentare la denuncia di Sinistro e copia del biglietto relativo al trasporto effettuato;**
- **notificare immediatamente un Reclamo ai Responsabili di bordo;**
- **consegnare alla Compagnia una copia del rapporto dei danni rilasciato dagli stessi e sottoscritto dall'Assicurato, per permettere alla Compagnia di esercitare l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 422 e 423 del Codice della Navigazione nei confronti di eventuali terzi responsabili del Sinistro.**

La garanzia opera **fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo, con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.**

Salvaspese FORMA C

La forma C include la copertura di tutte le garanzie previste dalla FORMA A e dalla FORMA B.

2.3 KASKO

La garanzia opera nella forma indicata in *Polizza* scelta tra quelle che seguono.

a) Kasko COLLISIONE

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, inclusi i pezzi di ricambio, gli *Optional* e *gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo - il cui Valore deve essere compreso nei "*Valori assicurati*" **in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione, verificatisi durante la circolazione.**

Il Valore degli Optional e Accessori non di serie, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia, deve essere espressamente indicato in Polizza o in Quietanza nella casella "Optional e Accessori non di serie" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

Se l'età del veicolo assicurato è superiore ai 7 anni, la Compagnia può escludere dal contratto la garanzia Kasko Collisione alla prima scadenza annuale del contratto.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a Valore Intero (vedi punto 2.6 *Forme di Assicurazione* del capitolo "*Come e con quali condizioni operative mi assicuro?*").

b) Kasko TOTALE: Urto - Collisione - Ribaltamento – Uscita di strada

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, inclusi i pezzi di ricambio, gli *Optional* e *gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo **in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili, fissi, animali, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione.**

Il Valore degli Optional e Accessori non di serie, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia, deve essere espressamente indicato in Polizza o in Quietanza nella casella "Optional e Accessori non di serie" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

Se l'età del veicolo assicurato sia superiore ai 7 anni, la Compagnia può escludere dal contratto la garanzia alla prima scadenza annuale del contratto.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a Valore Intero (vedi punto 2.6 *Forme di Assicurazione* del capitolo "*Come e con quali condizioni operative mi assicuro?*").

Relativamente alle garanzie Kasko Collisione e Kasko totale sopra indicate, se il conducente, al momento del Sinistro, guida in stato di ebbrezza e il tasso alcolemico rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, verrà applicata una *Franchigia* di 500,00 Euro ferma l'applicazione della percentuale di Scoperto e relativo minimo indicati in Polizza.

2.3.1 Colpa grave

L'Assicurazione opera anche per *Sinistri* determinati da colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in *Polizza*.

2.3.2 Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La *Compagnia* rinuncia al *Diritto di Surrogazione* che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei *Familiari* dell'*Assicurato*.

2.4 Eventi speciali

2.4.1 Eventi naturali

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati al veicolo indicato in *Polizza* compresi gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:

- slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il veicolo non si trova in circolazione;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, venti oltre gli 80 km/h, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli**;
- di collisione con animali selvatici, avvenuta in aree ammesse alla circolazione, **fino alla concorrenza di 3.000 Euro e comunque nel limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, a condizione che l'evento fortuito sia rilevato dalle Autorità preposte sul luogo di accadimento del Sinistro stesso.**

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni e limiti:

- il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie*, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente;
- nella Forma di *Assicurazione* a Valore Intero (vedi punto 2.6 *Forme di Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

2.4.2 Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in *Polizza*, compresi gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario* (c.d. *vandalismo*).

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni e limiti:

- il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie*, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente;
- nella Forma di *Assicurazione* a Valore Intero (vedi punto 2.6 *Forme di Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

2.4.3 Danni da rigatura e/o graffiatura riferibili alla garanzia Atti vandalici ed Eventi sociopolitici

Per i soli danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi, in deroga al punto 2.4.2 e in assenza di copertura Kasko totale, il limite di *Indennizzo* è fissato:

- per le autovetture e per gli autocarri fino a 35 quintali fino

ad un massimo di 1.500 euro, fermi lo *Scoperto* e il minimo previsti in *Polizza*.

Se le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la *Compagnia*, il limite di *Indennizzo* si intende elevato al *Valore commerciale* del veicolo al momento del *Sinistro*, entro l'ammontare del *Valore assicurato* indicato in *Polizza* o *Quietanza* e - come previsto al punto 2.15 *Scoperto* e *Franchigia* del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?" - l'importo di *Minimo di Scoperto* e la percentuale di *Scoperto* indicati in *Polizza* verranno dimezzati.

Si precisa che in presenza di copertura Kasko totale, rimane confermata l'operatività al punto 2.4.2.

- per gli autocarri oltre 35 quintali e per tutti gli altri veicoli il limite massimo di *Indennizzo* è stabilito in funzione del *Valore assicurato*, come indicato nella tabella che segue:

Valore assicurato indicato in Polizza	Massimale
fino a 10.000 Euro	1.500 Euro
oltre 10.000 Euro fino a 23.000 Euro	15% del Valore assicurato
oltre 23.000 Euro	3.500 Euro

In presenza di copertura Kasko totale, rimane confermata l'operatività del punto 2.4.2.

La copertura è prestata con forma di *Assicurazione* a primo *Rischio* assoluto, senza applicazione della percentuale di *Scoperto* e relativo *Minimo* indicati in *Polizza*.

2.5 Cristalli

La garanzia è operante solo se richiamata in *Polizza*

La *Compagnia* indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei *Cristalli* delimitanti l'abitacolo del veicolo, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, nei limiti ed alle condizioni sotto riportate.

Nella determinazione dell'ammontare dell'*Indennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA se questa è a carico dell'*Assicurato*.

Per ogni evento ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei *Cristalli* danneggiati, la garanzia opera nella forma indicata in *Polizza* scelta tra quelle che seguono.

Cristalli FORMA A

L'*Indennizzo* verrà effettuato in misura non superiore al 10% dei *Valori assicurati*, con il massimo di 750 Euro e con una *Franchigia* fissa di 50 Euro per ogni *Sinistro*.

Per *Valori assicurati* fino a 5.000 Euro, il *Massimale* di garanzia è pari a 500 Euro.

La *Franchigia* non verrà applicata se l'*Assicurato* provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive.

La garanzia è prestata con Forma di *Assicurazione* a Valore Intero.

Cristalli FORMA B

Il *Massimale* di garanzia si intende fissato in:

- per le autovetture ed autotassametri 1.500 Euro senza alcuna applicazione di *Franchigia* se l'*Assicurato* provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive.

Se l'*Assicurato* non si avvale del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, il *Massimale* di garanzia si intende fissato in 600 Euro con applicazione della *Franchigia* pari a 100 Euro.

- per tutti i veicoli diversi dalle autovetture ed autotassametri, 900 Euro senza alcuna applicazione di *Franchigia* se

L'Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive.

Se l'Assicurato non si avvale del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, il Massimale di garanzia si intende fissato in 750 Euro con applicazione della Franchigia pari a 100 Euro.

La garanzia è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione del Degrado d'uso sulle parti sostituite.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro?



2.6 Forme di Assicurazione

Forma di Assicurazione a valore intero

La garanzia è prestata per il Valore commerciale del veicolo assicurato.

Qualora in Polizza o in Quietanza la voce "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'SI', il Valore assicurato si intende corrispondente al Valore di listino per il numero di giorni indicati in Polizza o in Quietanza, calcolati dalla data effetto Polizza o Quietanza. Scaduto tale periodo il Valore assicurato corrisponderà al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Mentre, qualora in Polizza o in Quietanza di rinnovo la voce "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'NO', il Valore assicurato si intende corrispondente:

- al Valore commerciale del veicolo;
- oppure al Valore di fattura, che verrà riconosciuto in caso di danno totale entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione per autovetture a uso privato, autoveicoli a uso promiscuo, autotassametri, ciclomotori e motocicli a uso privato e autocarri; si precisa che il Valore di fattura non può mai superare il limite massimo del Valore commerciale al momento della stipulazione del contratto. **Scaduti i sei mesi il Valore assicurato corrisponderà al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, con il limite del Valore assicurato riportato in Polizza o in Quietanza.**

Per tutti i veicoli diversi autovetture a uso privato, autoveicoli a uso promiscuo, autotassametri, ciclomotori e motocicli a uso privato e autocarri, in caso di danno totale, verrà riconosciuto il Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, con il limite del Valore assicurato riportato in Polizza o in Quietanza.

Nel caso in cui il Valore assicurato indicato in Polizza o in Quietanza sia inferiore a quello commerciale al momento del Sinistro, nella liquidazione dell'Indennizzo in caso di danno parziale verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e l'Indennizzo verrà, quindi, percentualmente ridotto nella medesima proporzione esistente tra il Valore assicurato e quello commerciale al momento del Sinistro.

La regola proporzionale di cui sopra non sarà applicata:

- nel caso in cui il valore indicato in Polizza o in Quietanza corrisponda al Valore di fattura (previa consegna della fattura di acquisto) nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione per le sole autovetture a uso privato e nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione per gli autoveicoli a uso promiscuo, gli autotassametri, i ciclomotori e i motocicli a uso privato e gli autocarri;
- nel caso in cui la Quietanza di rinnovo annuale, avendo il Contraente optato al momento della stipulazione del contratto per la riduzione automatica dei Valori assicurati, adegui il Valore assicurato al Valore commerciale del veicolo al momento del rinnovo del contratto.

Forma di Assicurazione a valore intero solo per Polizze Libro Matricola Flotta o Miniflotta

La garanzia è prestata per il Valore commerciale del veicolo assicurato.

Il Valore assicurato si intende corrispondente al:

- Valore di listino per la durata di dodici mesi dalla data di prima immatricolazione per le sole autovetture ad uso privato e per

i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione per gli autoveicoli ad uso promiscuo e per gli autotassametri, i ciclomotori e motocicli a uso privato e gli autocarri. Scaduto tale periodo il Valore assicurato corrisponderà al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro;

- oppure al Valore di fattura, che verrà riconosciuto in caso di danno totale entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione per autovetture a uso privato, autoveicoli a uso promiscuo, autotassametri, ciclomotori e motocicli a uso privato e autocarri; si precisa che il Valore di fattura non può mai superare il limite massimo del Valore commerciale al momento della sottoscrizione del contratto. **Scaduti i sei mesi il Valore assicurato corrisponderà al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, con il limite del Valore assicurato riportato in Polizza o in Quietanza.**

Per tutti i veicoli diversi autovetture a uso privato, autoveicoli a uso promiscuo, autotassametri, ciclomotori e motocicli a uso privato e autocarri, in caso di danno totale, verrà riconosciuto il Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, con il limite del Valore assicurato riportato in Polizza o in Quietanza.

Nel caso in cui il Valore assicurato indicato in Polizza o in Quietanza sia inferiore a quello commerciale al momento del Sinistro, nella liquidazione dell'Indennizzo in caso di danno parziale verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e l'Indennizzo verrà, quindi, percentualmente ridotto nella medesima proporzione esistente tra il Valore assicurato e quello commerciale al momento del Sinistro.

La regola proporzionale di cui sopra non sarà applicata:

- nel caso in cui il valore indicato in Polizza o in Quietanza corrisponda al Valore di fattura (previa consegna della fattura di acquisto) nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione per le sole autovetture a uso privato e nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione per gli autoveicoli a uso promiscuo, gli autotassametri, i ciclomotori e i motocicli a uso privato e gli autocarri;
- nel caso in cui la Quietanza di rinnovo annuale, avendo il Contraente optato al momento della stipulazione del contratto per la riduzione automatica dei Valori assicurati, adegui il Valore assicurato al Valore commerciale del veicolo al momento del rinnovo del contratto.

Forma di Assicurazione a primo Rischio assoluto

La garanzia è prestata con il limite del Massimale previsto dalla specifica garanzia; l'Indennizzo non potrà comunque superare il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Questa forma di Assicurazione esclude l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

2.7 Adeguamento del Valore assicurato

La Compagnia si impegna ad adeguare il Valore del veicolo assicurato al Valore commerciale e di conseguenza a modificare il Premio, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale o annuale più frazione (per quest'ultimo alla scadenza dell'intero periodo assicurativo) e su specifica richiesta del Contraente.

Qualora il Contraente, all'atto della stipulazione del contratto, se relativo ad autovetture, ciclomotori e motocicli, opti per la riduzione automatica del Valore assicurato, la Compagnia provvederà, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto, ad adeguare il Valore del veicolo fino al raggiungimento dell'importo di 1.500 Euro da considerare quale Valore minimo assicurabile sulla base della quotazione di "Quattroruote Professional".

Anche il Valore degli eventuali Optional e/o Accessori non di serie, se indicati in Polizza, verrà adeguato utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l'autovettura, ciclomotore o motociclo assicurato.

I nuovi Valori assicurati in caso di rinnovo saranno indicati nella Quietanza consegnata al Contraente al momento del pagamento del Premio.

L'adeguamento automatico non verrà effettuato quando il Valore assicurato è inferiore a quello riportato da "Quattroruote Professional" o quando il modello del veicolo non è valutato da "Quattroruote Professional".

Che cosa non è assicurato?



2.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie

L'Assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, salvo che sia stata acquistata la garanzia eventi naturali o *Cristalli*;
- avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario (cd. vandalismo)*, salvo che sia stata acquistata la garanzia *Atti vandalici* ed eventi socio politici o *Cristalli*;
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- causati da *Allagamenti* non conseguenti ad *Alluvioni*;
- avvenuti sul veicolo trainato nel caso di veicolo con gancio di traino (anche qualora espressamente richiamato in *Polizza*);
- urto con animali selvatici salvo che sia stata acquistata la garanzia eventi naturali o kasko totale;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del *Contraente*, dell'Assicurato, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato, fatto salvo l'affidamento del veicolo a riparatori o soggetti che esercitano l'attività di parcheggio a pagamento (in tal caso deve essere fornito il biglietto di ingresso nel parcheggio);
- conseguenti ad *Appropriazione indebita* del veicolo o del *Natante* assicurato;
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da *Incendio* del veicolo o *Natante* assicurato;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo o del *Natante* (salvo si tratti di regate veliche) a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- provocati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione;
- avvenuti durante la giacenza a terra del *Natante*, nonché in conseguenza delle operazioni di *Allaggio*, *Varo* e trasferimento del *Natante* sulla terraferma.

Per i *Rischi* derivanti da *Attacchi Cyber* l'Assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- *Cyberterrorismo*;
- attacco al *Sistema informativo*, attacco *Malware*, *Attacco DoS*;
- *Furto*, alterazione o distruzione di *Dati elettronici*, *Contenuti digitali* e *Dati personali*;
- *Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza*;
- *Minacce di Cyberestorsione*;
- *Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali*.

Per i *Rischi* derivanti da *Attacchi Cyber* sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;

- *Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali*;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della *Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali*;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di *Minacce di Cyberestorsione*.

Sono inoltre esclusi i danni indicati ai successivi punti 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13.

2.9 Esclusioni valide per la garanzia Incendio

a) per tutti i veicoli

L'Assicurazione non comprende i danni avvenuti:

1. durante la circolazione *Fuoristrada* in aree pubbliche e private;
2. durante la circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi.

Per le macchine agricole, l'esclusione al punto 1. di cui sopra, è operante anche in caso di sosta *Fuoristrada* in aree pubbliche o private.

b) per i *Natanti*

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da *Incendio* di *Natanti* o parti di essi, sui quali è collocato il motore amovibile assicurato.

2.10 Esclusioni valide per la garanzia Furto

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da *Furto*:

1. di parti di ricambio o singole parti del ciclomotore, motociclo o motocarrozzeria assicurata, se non avvenuti congiuntamente al *Furto* del veicolo stesso;
2. di *Natanti* o parti di essi, sui quali è collocato il motore amovibile assicurato;
3. di ciclomotori, motocicli, motori amovibili o moto d'acqua per il quale non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio, come ad esempio per i motoveicoli: il bloccasterzo, il bloccadisco, il lucchetto, la catena e simili;
4. derivanti da *Furto* degli Apparecchi autoradio/CD/video e di altre apparecchiature del genere installati su ciclomotori, motocicli e *Natanti* assicurati.

L'Assicurazione non comprende le spese relative alla reimmatricolazione del veicolo o del *Natante* assicurato in caso di *Furto* della/e targa/he.

2.11 Esclusioni valide per la garanzia Kasko

La garanzia non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) per i danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- c) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano nonché di guida *Fuoristrada*;
- d) per i danni conseguenti a *Furto* consumato o tentato e *Rapina*, nonché ad *Incendio* non determinato da uno degli eventi previsti al punto 2.3 della garanzia Kasko;
- e) per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti al punto 2.3 della garanzia Kasko;
- f) nel caso di circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi.

- g) nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;
- h) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- i) per i danni riconducibili alla garanzia *Cristalli*.

2.12 Esclusioni valide per la garanzia Eventi speciali

- 1) per la garanzia eventi naturali, in caso di collisione con animali selvatici la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all'urto con l'animale selvatico;
- 2) per la garanzia *Atti vandalici* ed *Eventi Sociopolitici*, la garanzia non comprende i danni riconducibili alla garanzia *Kasko*, e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.

2.13 Esclusioni valide per la garanzia Cristalli

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei *Cristalli*.
- nel caso di circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi.

Cosa fare in caso di Sinistro?



2.14 Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* **entro 3 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove il veicolo o *Natante* assicurato è disponibile per le verifiche del perito
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*
 - l'indicazione di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*. L'*Assicurato* in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

1. In caso di *Sinistro* della garanzia "*Incendio*":

- Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- In caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia all'autorità competente da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
- Indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati;

- Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.

Per i *Natanti* occorre inoltre presentare denuncia dettagliata del fatto da parte del Comandante / Conducente / Proprietario se diverso dal *Contraente/Assicurato*.

2. In caso di *Sinistro* della garanzia "*Furto*"

Per tutti i veicoli:

- copia della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità competenti da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità straniere;
- carta di circolazione (se non sottratta con il mezzo);
- copia della carta di circolazione straniera se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta all'estero;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- certificato cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- fattura relativa all'impianto di antifurto se dichiarato in *Polizza* (nel caso in cui non venga fornito di serie);
- chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo;
- per i veicoli dotati di geolocalizzatore satellitare, rapporto con i dati sullo stato del veicolo al momento del *Sinistro* rilasciato dall'istituto di vigilanza che gestisce l'impianto;
- piano di ammortamento (nel caso il veicolo sia locato in leasing ed il *Valore assicurato* comprenda l'IVA come indicato in *Polizza* o in *Quietanza*);
- eventuale certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il *Reato* di cui all'articolo 642 c.p., con spese a carico della *Compagnia*;
- la procura notarile a vendere a favore della *Compagnia*, con spese a carico della stessa;
- in caso di ritrovamento del veicolo, verbale di ritrovamento e/o riconsegna stilato dalle Autorità;
- Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.

La *Compagnia* è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione data alla *Compagnia* viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'*Assicurato* nella sezione della *Polizza* dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Per i *Natanti*:

- copia della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità competenti da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità straniere;
- eventuale contratto di ormeggio, rimessaggio e custodia.

3. In caso di *Sinistro* delle garanzie "*Salvaspese*"

- Fattura e/o ricevuta relative alle spese sostenute
- Documentazione attestante il danno patito
- Copia certificato di radiazione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), se previsto dalla garanzia specifica
- Certificazione attestante la disabilità dichiarata, se previsto dalla garanzia specifica
- Denuncia di smarrimento e/o distruzione targa del veicolo, se previsto dalla garanzia specifica
- Biglietto relativo al trasporto, *Redamo* ai responsabili di bordo e relativa copia del rapporto redatto, se previsto dalla garanzia specifica

- Denuncia alla Autorità competente ove richiesta dalla garanzia prestata
- Provvedimento dell'Autorità che dispone il trasporto e/o ricovero temporaneo del bene assicurato ove richiesto dalla garanzia prestata

4. In caso di *Sinistro* relativo alla garanzia “Eventi naturali”

- la denuncia di *Sinistro* dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo
- in caso di collisione con animali selvatici, la denuncia di *Sinistro* dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate delle autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro*;
- Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.

In caso di *Sinistro* relativo alla garanzia “Atti vandalici ed Eventi sociopolitici”

- copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
- Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.

5. In caso di *Sinistro* relativo alla garanzia “Cristalli”

- nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* intenda avvalersi dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive deve:
 - telefonare al numero Verde dedicato per fissare l'appuntamento o richiedere il servizio a domicilio; si precisa che le condizioni di erogazione del servizio a domicilio saranno comunicate direttamente da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive;
 - esibire l'originale della *Polizza* a Carglass, DoctorGlass o Glassdrive;
- nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* non intenda avvalersi dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive deve presentare:
 - **entro 5 giorni** dall'evento denuncia scritta contenente la descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del *Sinistro*
 - Fotografie dei *Cristalli* danneggiati
 - Fattura di riparazione/sostituzione
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*

Inoltre, per ciascuna delle garanzie sopra richiamate, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo “Come è gestito il *Sinistro*?” punto 2.21 - Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'Intermediario Assicurativo o direttamente alla *Compagnia*.

Come è gestito il *Sinistro*?



2.15 Scoperto e Franchigia

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato* l'*Indennizzo* con deduzione della percentuale di *Scoperto* e del relativo *Minimo*, o con deduzione della *Franchigia* indicati in *Polizza*. Se la riparazione del danno alla carrozzeria del veicolo sarà effettuata con la *Tecnica Tirabolli*, non sarà applicato l'importo di *Minimo di Scoperto* e la percentuale di *Scoperto*.

Per le autovetture e per gli autocarri fino a 35 quintali, se le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la *Compagnia*:

- l'importo di *Minimo di Scoperto* e la percentuale di *Scoperto* verranno dimezzati;
- l'*Assicurato* avrà inoltre diritto a dei benefici aggiuntivi elencati nel punto 2.24 “Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati”.

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'elenco delle carrozzerie convenzionate con la *Compagnia* a cui si può rivolgere l'*Assicurato*.

Relativamente alla garanzia *Cristalli*, nel caso in cui l'*Assicurato* si rivolga a Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, non verrà applicata la *Franchigia* contrattuale ed usufruirà di un *Massimale* di garanzia più elevato, così come specificato al punto 2.5.

2.16 Determinazione dell'ammontare del danno

Per Forma di Assicurazione a Valore Intero

1. In caso di perdita totale del veicolo o *Natante*

In caso di perdita totale del veicolo o *Natante*, l'ammontare del danno è determinato dal *Valore commerciale* che il veicolo o *Natante* aveva al momento del *Sinistro*, con il limite del *Valore assicurato* riportato in *Polizza* o in *Quietanza*.

Si considera perdita totale del veicolo o *Natante* quando:

- il veicolo/*Natante* a seguito di *Furto* o *Rapina* non sia stato ritrovato;
- le spese di riparazione siano superiori al 70% del *Valore commerciale* del veicolo/*Natante* stesso al momento del *Sinistro*.

La liquidazione del danno totale verrà effettuata a *Valore di listino* qualora in *Polizza* o in *Quietanza* la voce “Mantenimento prezzo di listino” sia valorizzata a ‘SI’ per il numero di giorni indicati in *Polizza* o in *Quietanza*, calcolati dalla data effetto *Polizza* o *Quietanza*.

Nel caso di polizze *Libro Matricola Flotta* o *Miniflotta*, qualora il *Valore assicurato* sia pari al *Valore di listino* la liquidazione del danno totale verrà effettuato a *Valore di listino*:

- per i primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione per le sole autovetture ad uso privato;
- per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione per gli autoveicoli ad uso promiscuo, per gli autotassametri, i ciclomotori e motocicli a uso privato e gli autocarri.

In caso di liquidazione del danno totale del veicolo o *Natante*, il *Proprietario* si impegna a lasciare alla *Compagnia* la piena disponibilità del veicolo danneggiato, nonché a cedere il veicolo ad un soggetto dalla stessa indicato.

2. In caso di danno parziale

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione non superano il 70% del *Valore commerciale* del veicolo o del *Natante* al momento del *Sinistro*.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo o del *Natante* danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il *Degrado d'uso* di dette parti a causa della loro *Usura* o vetustà.

Il *Degrado d'uso* è stabilito come di seguito indicato:

- a) per le autovetture e per gli autotassametri, il *Degrado d'uso* non verrà applicato nei primi 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per gli pneumatici, per i quali il *Degrado d'uso* si applica trascorsi i primi 12 mesi, oltre i quali si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada. Oltre i 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, il deprezzamento applicato sarà pari al 60% del *Valore di listino* del veicolo e delle sue parti.

- b) per gli autocarri e i relativi rimorchi, il *Degrado d'uso* viene applicato secondo la seguente tabella basata sull'età del veicolo assicurato:

Autocarri e rimorchi	
Età del veicolo	Percentuale di deprezzamento
Fino a 6 mesi	nessun deprezzamento
oltre 6 mesi	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

- c) per tutti gli altri veicoli e *Natanti* il "*Degrado d'uso*" viene applicato considerando il rapporto fra il *Valore commerciale* del veicolo al momento del *Sinistro* e il *Valore di listino* dello stesso rapportato a 100. Per i ciclomotori e motocicli il *Degrado d'uso* non viene applicato per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il *Valore commerciale* che il veicolo o il *Natante* aveva al momento del *Sinistro* ed il Valore di quanto residua dopo il *Sinistro* stesso, fermo restando quanto disposto dal successivo comma.

Se l'*Assicurazione* copre soltanto una parte del Valore che il veicolo aveva al momento del *Sinistro*, la *Compagnia* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il Valore al momento del *Sinistro* e quello assicurato.

Nella determinazione dell'ammontare dell'*Indennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'*Assicurato* la tenga a suo carico con il limite della percentuale di IVA indicata in *Polizza* o in *Quietanza*.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia di proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'*indennizzo* in proporzione ai canoni di leasing pagati dal *Locatario* alla data del *Sinistro*.

Per Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione, al netto del deprezzamento (così come da definizione di "*Degrado d'uso*") che avevano dette parti al momento del *Sinistro* per effetto della loro *Usura* o *vetustà* e fino alla concorrenza dell'importo indicato in *Polizza*, con il limite del *Valore commerciale* del veicolo al momento del *Sinistro*.

Nella determinazione dell'ammontare dell'*Indennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'*Assicurato* la tenga a suo carico.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'*Indennizzo* in proporzione ai canoni di leasing pagati dal *Locatario* alla data del *Sinistro*.

2.17 Riparazioni, sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

La *Compagnia* ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o *Natante* danneggiato nonché di sostituire il veicolo o *Natante* stesso o le sue parti, invece di pagare l'*Indennizzo*. Pertanto, **salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo o *Natante* danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o presso il cantiere**

navale, l'*Assicurato* non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della *Compagnia*, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di *Sinistro*.

In deroga a quest'ultimo termine, la *Compagnia* ha comunque la facoltà di:

- far eseguire direttamente le riparazioni nel caso in cui gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del veicolo o del *Natante* dopo il *Sinistro*, corrispondendone il Valore. Per tale motivo il veicolo o il *Natante* non potrà essere radiato o venduto prima del controllo dei danni effettuato da un perito di fiducia della *Compagnia*.

2.18 Recupero

Quando l'*Assicurato* ha notizia del recupero del veicolo o *Natante* rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla *Compagnia*. Se il recupero avviene:

- prima del pagamento dell'*Indennizzo*, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto al punto 2.16 Determinazione dell'ammontare del danno del capitolo "*Come è gestito il Sinistro?*";
- dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* potrà decidere se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo o *Natante* tramite la *Compagnia*, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Se non precedentemente rilasciata, il *Proprietario* del veicolo inoltre, dovrà fornire alla *Compagnia* la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la *Compagnia* si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - b) rientrare in possesso del veicolo o *Natante* restituendo alla *Compagnia* l'*Indennizzo* corrisposto. Se il veicolo o *Natante* ritrovato è danneggiato, l'*Impresa* rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al punto 2.16 Determinazione dell'ammontare del danno, del capitolo "*Come è gestito il Sinistro?*".

2.19 Diritto di Surrogazione

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

2.20 Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato*.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il *Sinistro* è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziante non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della *Compagnia* e dell'*Assicurato* in parti uguali.**

2.21 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "*Cosa fare in caso di Sinistro?*", la *Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*;

oppure

- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esauritivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo della richiesta. Il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni** dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori), anche al fine della verifica delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo presso la casa costruttrice, il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dal ricevimento della perizia**.

In caso di *Sinistro* relativo alla garanzia *Cristalli* la *Compagnia* provvederà, inoltre, a quanto segue:

- nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* si avvalga dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, la riparazione avverrà in forma specifica previo appuntamento, con costi a carico della *Compagnia*.
- nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* non si avvalga dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

2.22 Pagamento dell'*Indennizzo*

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal *Contraente*;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del cessionario;
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

Per la garanzia *Cristalli* e solo nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* non si avvalga dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal *Contraente*;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del cessionario.

2.23 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il *Contraente* e/o l'*Assicurato* non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la *Compagnia* abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli riparatori convenzionati con la *Compagnia* (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich.it).

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, nel caso in cui si rivolga ad un riparatore convenzionato con la *Compagnia*, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nel punto successivo 2.24.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con la *Compagnia* e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla *Compagnia* apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:

- via email all'indirizzo ccu.motor@it.zurich.com,
- via fax al nr. 02.2662.2156
- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Zurich Insurance Plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio CCU
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

In caso di mancato riscontro da parte della *Compagnia* entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del *Contraente* o dell'*Assicurato* che vanti un credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto di delegare la *Compagnia*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c., - previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

2.24 Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati

Valido per le autovetture e per gli autocarri fino a 35 quintali

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte della *Compagnia* nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'*Assicurato* a favore di riparatori convenzionati, l'*Assicurato* che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con la *Compagnia* avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- riduzione del 50% dell'Importo di Minimo Scoperto e della percentuale di Scoperto secondo quanto previsto al punto 2.15 "Scoperto e Franchigia" del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?";
- presa e consegna del veicolo a domicilio;
- precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri *Assicurati* della *Compagnia*;
- fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- garanzia di due anni sulla riparazione;
- lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo

Relativamente alla garanzia *Cristalli* nel caso in cui l'*Assicurato* si rivolga a Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, avrà diritto ai seguenti benefici:

- non applicazione della *Franchigia* per la forma A e B;
- innalzamento del *Massimale* per la forma B;
- potrà richiedere il servizio a domicilio. Le condizioni di erogazione saranno comunicate direttamente da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive.

Sezione 3 - Ritiro patente

La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.

Che cosa è assicurato e come?



3.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* paga l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*, se al conducente del veicolo assicurato sia temporaneamente ritirata o sospesa la patente di guida **in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della Polizza**, anche se riconducibile ad *Attacchi Cyber*, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravi o gravissime ad una persona ed in ogni altro caso di investimento di persona.

La garanzia è prestata per una durata massima di 180 giorni per *Sinistro*.

Che cosa non è assicurato?



3.2 Esclusioni

La garanzia non è operante:

- se l'*Assicurato* non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del *Reato* di fuga o di omissione di soccorso e se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al *Codice della Strada*. In tali casi la garanzia rimane operante per i danni economici subiti dal datore di lavoro o dall'azienda presso cui opera il conducente, che siano *Proprietari* del veicolo assicurato e *Contraenti* di *Polizza*, qualora l'impossibilità alla guida di detto soggetto sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui è adibito;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
- se nei confronti dell'*Assicurato* sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla *Compagnia*;
- se l'*Assicurato* guida il veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
- se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'*Assicurato*;
- se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
- se l'*Assicurato* non fa uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, nei casi in cui ve ne siano i presupposti;
- se l'*Assicurato* si trova in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge.
- per *Sinistri* avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.

Cosa fare in caso di Sinistro?



3.3 Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* **entro 3 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze,
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili,
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove il veicolo assicurato è disponibile per le verifiche del perito,
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*,
 - l'indicazione di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*. L'*Assicurato* in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- Documenti ufficiali comprovanti il provvedimento sanzionatorio adottato dall'autorità competente nei confronti del conducente del veicolo assicurato ed il motivo del provvedimento medesimo;
- Notizie, documenti e atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

In ogni caso, l'*Assicurato* è tenuto a dare avviso immediato alla *Compagnia* dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la pertinente documentazione giustificativa.

Inoltre, per ciascuna delle garanzie sopra richiamate, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi successivo punto 3.4. Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.

Come è gestito il Sinistro?



3.4 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente punto 3.3 Denuncia di *Sinistro* **l'indennità giornaliera è riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revocata, fermo sempre il limite massimo dei 180 giorni indennizzabili.**

L'indennità viene erogata al termine del periodo di indennizzabilità. È tuttavia facoltà del *Contraente* o dell'*Assicurato* chiedere che l'indennità, via via maturata, venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

In caso di imputazione del *Reato* di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità è corrisposta solo dopo che l'*Assicurato* sia stato prosciolto od assolto o, in caso di presunta violazione del *Codice della Strada*, solo successivamente alla revoca della relativa sanzione; tale condizione non si applica per i pagamenti dovuti al datore di lavoro o all'azienda presso cui opera il conducente.

In ogni caso, l'*Assicurato* è tenuto a dare avviso immediato alla *Compagnia* dell'avvenuta restituzione della patente.

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro?*", **la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

3.5 Pagamento

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- Fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal *Contraente*;
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del cessionario.

Sezione 4 - Infortuni del conducente

La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.

Che cosa è assicurato e come?



4.1 Oggetto dell'Assicurazione

Sono assicurate le conseguenze degli *Infortuni* subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato.

La garanzia opera entro i limiti stabiliti in Polizza.

In riferimento alla circolazione del veicolo assicurato:

- a) Sono compresi gli *Infortuni*:
- derivanti da azioni di salita, di discesa e quelle poste in atto per la ripresa della marcia in caso di *Guasto*, rottura o *Incidente*, avvenute nelle immediate vicinanze del veicolo assicurato/ bicicletta;
 - derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane, terremoti ed *Alluvioni*;
 - conseguenti a colpa grave;
 - avvenuti in stato di maleore o incoscienza;
 - derivanti da *Attacco Cyber*.
- b) Sono considerati *Infortuni*:
- l'asfissia;
 - l'annegamento;
 - gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine.

4.1.1 Invalidità permanente

La *Compagnia* corrisponde un *Indennizzo* calcolato in percentuale sulla somma assicurata indicata in *Polizza*, nel caso in cui entro due anni dal giorno dell'*Infortunio* le lesioni riportate, indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, hanno quale conseguenza una *Invalidità permanente*.

L'*Indennizzo* è corrisposto **al netto della eventuale Franchigia prevista al punto 4.7 ("Invalidità permanente: Franchigia")**, e calcolato secondo le disposizioni e le percentuali di cui alla Tabella di determinazione della percentuale di *Invalidità permanente* prevista al punto 4.6 ("**Invalidità permanente: tabella di determinazione**") del capitolo "**Come è gestito il Sinistro?**".

4.1.2 Diaria per Ricovero ospedaliero

Se l'*Infortunio*, indennizzabile secondo quanto previsto alla presente sezione, determina il *Ricovero* dell'*Assicurato* in ospedale o in casa di cura, la *Compagnia* corrisponde l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*, **per ogni giorno di Ricovero per un periodo massimo di 300 giorni per Infortunio**.

Il giorno di dimissione dell'Assicurato dall'ospedale o dalla casa di cura non viene calcolato come giorno di Ricovero.

4.1.3 Spese di cura

A seguito di *Infortunio* indennizzabile secondo quanto previsto alla presente sezione, la *Compagnia* rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici e le spese sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto dal luogo dell'*Infortunio* all'ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso.

La garanzia opera:

- per il periodo della cura medica e **fino a un massimo di 300 giorni successivi a quello dell'Infortunio ed entro i limiti stabiliti in Polizza**;
- per le spese sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto dal luogo dell'*Infortunio* all'ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso, **sino ad un massimo di 250,00 Euro**.

La garanzia opera entro i limiti stabiliti in *Polizza*

Sono escluse dal rimborso:

- **le spese relative agli apparecchi protesici in genere, salvo quelle di acquisto per apparecchi protesici applicati durante l'intervento;**
- **le spese per gli interventi chirurgici di natura estetica;**
- **qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall'Infortunio.**

La Compagnia provvederà al rimborso di quanto dovuto all'Assicurato, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione dei documenti di spesa, debitamente quietanzati.

4.1.4 Indennità per morte o morte presunta

Morte

La *Compagnia* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi o aventi diritto, quali beneficiari, **se entro due anni dall'Infortunio** le lesioni riportate, indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, hanno quale conseguenza la morte dell'*Assicurato*.

Morte presunta

La *Compagnia* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi o aventi diritto, quali beneficiari, se a seguito di annegamento o *Incidente* da circolazione stradale, il corpo dell'*Assicurato* non venga più ritrovato e se ne presuma la morte. Il pagamento viene effettuato **a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della presentazione della domanda di morte presunta**, secondo gli articoli 60 e 62 del Codice civile.

Nel caso in cui, dopo il pagamento della somma assicurata per il caso di morte, si abbiano notizie sicure dell'esistenza in vita dell'*Assicurato*, la *Compagnia* avrà diritto alla restituzione di quanto pagato.

In quest'ultima ipotesi, l'*Assicurato* che nell'*Infortunio* abbia riportato lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, potrà fare valere i propri diritti, sempre che nel frattempo non sia decorso il termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 2952 del Codice civile.

Che cosa non è assicurato?



4.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- **gli Infortuni avvenuti in stato di ebbrezza dell'Assicurato con tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, nonché quelli avvenuti sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;**

- gli **Infortuni** conseguenti a **Delitti dolosi o atti temerari compiuti dall'Assicurato**, restando coperti da garanzia gli *Infortuni* conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- gli **Infortuni** derivanti da fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, **Cyberterrorismo**, attentati, aggressioni o atti violenti;
- gli **Infortuni** derivanti da maremoti ed eruzioni vulcaniche compresi i loro effetti;
- gli **Infortuni** che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
- gli **Infortuni** avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- gli **Infortuni** avvenuti nelle aree riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi;
- gli **Infortuni** conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'**Assicurato**.

L'**Assicurazione** non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per le persone che usano il veicolo contro la volontà del **Proprietario**.

Cosa fare in caso di Sinistro?



4.3 Denuncia di Sinistro

Il **Contraente**, l'**Assicurato**, gli eredi o aventi diritto devono:

- 1 - presentare per iscritto la denuncia del **Sinistro** entro **5 giorni** dall'evento o da quando ne hanno avuto conoscenza;
- 2 - sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze;
 - l'indicazione di eventuali altre **Assicurazioni** a copertura del medesimo **Rischio**. L'**Assicurato** in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'**inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo** (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti;
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
- in caso di **Ricovero**, la cartella clinica;
- fotocopia della patente di guida, se l'evento è avvenuto alla guida di veicoli;

- copia dei verbali dell'eventuale intervento dell'autorità o di inchieste in corso.

Se l'**Infortunio** ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:

- certificato di morte;
- certificato di famiglia, se necessario;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'eventuale presenza di un testamento e l'identità degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari e/o gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la **Compagnia** dall'obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario;
- certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se espressamente richiesto.

Se l'**Assicurato** muore per cause diverse dall'**Infortunio** prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell'**Invalidità permanente**, gli eredi, beneficiari e/o aventi diritto devono inviare:

- un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico-legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica;
- attestazione che la causa del decesso è estranea all'**Infortunio**.

Inoltre, su richiesta motivata della **Compagnia**, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo "Come è gestito il Sinistro?" al punto 4.4 "Tempi di gestione del Sinistro").

L'**Assicurato**, i suoi eredi od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della **Compagnia** e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l'**Assicurato** stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica.

Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'**Assicurato**.

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'**Intermediario Assicurativo** o alla **Compagnia**.

Come è gestito il Sinistro?



4.4 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di Sinistro?", la **Compagnia** avrà **60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro**.

Entro tale termine la **Compagnia**:

- formulerà una proposta di **Indennizzo**;
- oppure
- respingerà la richiesta di **Indennizzo** indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro **30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata**, la **Compagnia** potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al **Contraente** o all'**Assicurato** il motivo della richiesta. Il termine per confermare o respingere la richiesta di **Indennizzo** sarà di **30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa**.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dal ricevimento della perizia**.

- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, fotocopia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

4.5 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario del pagamento;

4.6 Invalidità permanente: tabella di determinazione

L'*Indennizzo* è liquidato **al netto della eventuale Franchigia prevista dal successivo punto 4.7 ("Invalidità permanente: Franchigia")** e calcolato secondo le disposizioni e le percentuali di cui alla Tabella di determinazione della percentuale di *Invalidità permanente* che segue:

Tabella di determinazione della percentuale di <i>Invalidità permanente</i>	Tabella di valutazione Zurich	
	a destra	a sinistra
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro	100%	
Paralisi completa	100%	
Cecità completa	100%	
Perdita di un occhio con ablazione	30%	
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio	25%	
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti	50%	
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti	15%	
Perdita completa:		
del braccio	70%	60%
della mano	60%	50%
del pollice	22%	18%
dell'indice	15%	12%
di qualsiasi altro dito della mano	8%	6%
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito	20%	15%
Perdita completa della funzione del polso	12%	10%
Perdita di una gamba sopra il ginocchio	60%	
Perdita di una gamba all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
Perdita completa di un piede	40%	
Perdita completa di un alluce	8%	
Perdita di qualsiasi altro dito del piede	3%	
Perdita completa della funzione di un'anca o di un ginocchio, o delle articolazioni di un piede	25%	

Le percentuali di *Invalidità permanente* vengono accertate in base alla tabella sopra indicata e, per i casi non elencati, si applicherà quanto previsto dalla *Tabella Invalidità Infortuni ANIA* con le precisazioni che seguono:

- la perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di diminuzione della funzionalità, le percentuali sono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;
- nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità è stabilita sommando le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%;
- negli altri casi, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.

In caso di mancino, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro si applicano per il lato sinistro e viceversa.

La percentuale di *Invalidità permanente* così accertata viene, quindi, applicata alle tabelle di *Indennizzo* di cui al punto **4.7 Invalidità permanente: Franchigia**; la percentuale che se ne ricava viene, infine, applicata alla somma assicurata.

Il diritto all'indennità per *Invalidità permanente* è di carattere personale e non è trasmissibile. Tuttavia, se l'*Assicurato* decede per cause indipendenti dall'*Infortunio* prima che l'*Indennizzo* sia stato pagato, la *Compagnia* è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:

- l'importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l'*Assicurato*;

- in assenza di un'offerta della *Compagnia* o di un accordo con l'*Assicurato*, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto al punto 4.3 Denuncia di *Sinistro* e punto 4.8 Criteri di indennizzabilità.

4.7 Invalidità permanente: Franchigia

La *Compagnia* non corrisponde alcun *Indennizzo* quando l'*Invalidità permanente* accertata è di grado pari o inferiore al 3% della totale. Se l'*Invalidità permanente* supera il 3% della totale ma non il 25%, verrà corrisposto l'*Indennizzo* solo per la parte eccedente il 3%.

Nel caso di *Invalidità permanente* accertata di grado superiore al 25% della totale, non sarà applicata nessuna *Franchigia*. Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza.

Tabella di determinazione della <i>Franchigia</i> per <i>Invalidità permanente</i> in relazione agli <i>Infortuni</i> subiti dal conducente durante la circolazione del veicolo assicurato			
% da <i>Invalidità permanente</i>	% da liquidare	% da <i>Invalidità permanente</i>	% da liquidare
1	0	26	26
2	0	27	27
3	0	28	28
4	1	29	29
5	2	30	30
6	3	31	31
7	4	32	32
8	5	33	33
9	6	34	34
10	7	35	35
11	8	36	36
12	9	37	37
13	10	38	38
14	11	39	39
15	12	40	40
16	13	41	41
17	14	42	42
18	15	43	43
19	16	44	44
20	17	45	45
21	18	46	46
22	19	47	47
23	20	48	48
24	21	49	49
25	22	50 e oltre	50 e oltre

4.8 Criteri di indennizzabilità

L'*Indennizzo* è dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio* denunciato.

Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze che derivino da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'*Infortunio* o manifestatesi successivamente all'*Infortunio* stesso ma non imputabili ad esso.

Non sono indennizzabili eventuali aggravamenti delle conseguenze dell'*Infortunio* che si manifestino successivamente al pagamento dell'*Indennizzo*.

4.9 Controversie, arbitrato irrituale

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del *Sinistro*, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalla *Polizza*, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della *Compagnia* o presso la sede dell'*Intermediario Assicurativo* al quale è assegnata la *Polizza* o nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti **tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.**

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale;** tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.

4.10 Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di un'indennità per *Invalidità permanente*, **ed entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* ed in conseguenza delle lesioni subite**, si verifichi il decesso dell'*Assicurato*, la *Compagnia* corrisponde agli eredi o aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e la somma assicurata per il caso Morte, qualora questa sia superiore. La *Compagnia* non chiede il rimborso nel caso contrario.

4.11 Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La *Compagnia* rinuncia, a favore dell'*Assicurato* o dei suoi eredi o aventi diritto all'azione di *Surrogazione* che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'*Infortunio*.

Sezione 5 - Tutela Legale

La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.

La *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione dei *Sinistri* di Tutela Legale ad una *Compagnia* specializzata, così come previsto dalla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art 164.

La gestione è affidata a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA,
Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it,
in seguito detta D.A.S..

A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai *Sinistri*.

La *Compagnia* si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Tutela Legale.

Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della *Compagnia* o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di *Premio* pattuite con il *Contraente*.

Che cosa è assicurato e come?



5.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* assicura il *Rischio* dell'*Assistenza stragiudiziale* e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 5.2**, a seguito di *Sinistro* rientrante in garanzia. La garanzia opera **nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza**.

Sono comprese le spese:

- di *Assistenza stragiudiziale*;
- per l'intervento di un legale per grado di giudizio;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una *Transazione* autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei *Sinistri*;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- di indennità dell'Organismo di mediazione, se la controversia deve essere risolta in mediazione civile;
- relative al contributo unificato di iscrizione al ruolo.

Per i medesimi eventi la *Compagnia* provvede, inoltre, su richiesta **delle persone assicurate di cui al punto 5.2**, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di:

- affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per

impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide)

- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ottenere una consultazione preventiva e assistenza, in caso di testimonianza davanti agli organi di polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Inoltre in caso di arresto, minaccia di arresto o di *Procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, D.A.S. rimborsa le spese:

- relative all'assistenza di un interprete **entro il limite di 10 ore lavorative**;
- relative a traduzione di verbali o atti d procedimento **entro il limite massimo di 1.000 euro**;
- relative all'anticipo della cauzione, eventualmente disposta dall'autorità competente estera **entro il limite massimo di 20.000 euro**. L'importo anticipato dovrà essere restituito **entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

5.2 Persone assicurate

Le persone assicurate sono il *Contraente*, il *Proprietario*, il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato.

In caso di *Vertenza* tra il *Contraente* ed altra persona assicurata, la garanzia s'intende operante solo a favore del *Contraente*.

Specificatamente per l'opzione forma Vita Privata, le garanzie operano a favore del *Contraente* e dei suoi *Familiari*. Sono inoltre compresi gli addetti ai servizi domestici e assistenziali, babysitter e personale alla pari, regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati (*Contraente* e *Familiari*).

5.3 Forme di garanzia

Il *Contraente* può scegliere tra le opzioni che seguono:

Tutela Legale FORMA BASE – “B”

La garanzia riguarda la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 5.2** qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato e per eventi che coinvolgano il *Contraente* in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*:

- a) subisca *Danni extracontrattuali* dovuti a *Fatto illecito* di terzi;
- b) sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, inclusi i *Reati* di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (introdotti nel Codice Penale dalla L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito all'imputazione di guida in stato di ebbrezza, **purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 g/l**;
- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, **adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone**;
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un *Incidente* stradale con terzi.

Tutela Legale FORMA GOLD – “C”

Nel medesimo ambito ed in estensione a quanto previsto per la “Forma Base”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 5.2**, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, anche quando l'*Assicurato*:

- a) debba presentare ricorso o opposizione all'autorità competente contro una sanzione amministrativa applicata in conseguenza di un *Incidente* stradale, **purché tale sanzione abbia influenza sulla dinamica dell'Incidente stesso o sull'attribuzione di responsabilità dei soggetti coinvolti**.
- b) debba presentare opposizione all'autorità competente contro un sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di denaro. Tale garanzia vale, quando la sanzione non è collegata ad un *Incidente* stradale o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità **se sussistono i presupposti per presentare il ricorso e se l'ammontare della sanzione sia superiore a 100,00 Euro. La garanzia opera con il limite di un Sinistro per anno assicurativo**;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale **per le quali il Valore della lite sia superiore a 250 Euro**;
- d) sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* doloso purché venga prosciolt o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la *Compagnia* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.**

Tutela Legale FORMA “VITA PRIVATA”

La garanzia riguarda la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 5.2**, anche nel caso di *Attacchi Cyber*, in stretta relazione:

1. alla conduzione dell'*Abitazione* ove il *Contraente* abbia residenza anagrafica e di ulteriori *Abitazioni*, **purché prese in locazione ad uso turistico dal Contraente o da un suo Familiare per un periodo non superiore a tre mesi**, qualora:
 - a) l'immobile subisca danni extracontrattuali dovuti a *Fatto illecito* di terzi;
 - b) **le persone assicurate di cui al punto 5.2** siano sottoposte a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*;
2. alla proprietà, detenzione, conduzione ed uso di *Animali domestici*;
3. alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze.

La copertura per **le persone assicurate di cui al punto 5.2** è inoltre operante:

- a) nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;
- b) riguardo la proprietà ed utilizzo di carrozzine per disabili, anche se azionate da motore elettrico, monopattini elettrici, *Biciclette elettriche*, così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE. **La garanzia è operante a condizione che per i predetti mezzi non sussista l'obbligo assicurativo di legge**;
- c) riguardo la proprietà e uso di *Natanti* da diporto senza motore, aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 **per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di Legge ai sensi del Codice della Navigazione**;
- d) riguardo la proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, golf car, mezzi da giardinaggio o sgombraneve **per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di Legge**;
- e) riguardo l'uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modificazioni;
- f) riguardo la guida dei veicoli a motore, **avvenuta contro la volontà dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge**, da parte dei minorenni dei quali l'*Assicurato* o i *Familiari* debbano rispondere a termini di legge;

- g) in relazione alla somministrazione di cibi e bevande;
- h) nello svolgimento di attività di volontariato;
- i) riguardo i danni derivanti dall'affidamento temporaneo e gratuito dei *Familiari* minorenni o giuridicamente incapaci **delle persone assicurate di cui al punto 5.2**, a soggetti diversi dalle persone assicurate;
- j) riguardo i danni derivanti dall'affidamento temporaneo e gratuito di *Animali domestici* di proprietà **delle persone assicurate di cui al punto 5.2**, a soggetti diversi dalle persone assicurate.

La garanzia vale qualora **le persone assicurate di cui al punto 5.2**:

- a) subiscano danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un *Fatto illecito* di terzi;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera esclusivamente**:
 - nel caso in cui le persone assicurate di cui al punto 5.2 abbiano in corso un'*Assicurazione* di Responsabilità Civile;
 - ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla *Polizza* di responsabilità civile, **operante a favore delle persone assicurate di cui al punto 5.2**, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile;
- c) siano sottoposte a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- d) siano sottoposte a *Procedimento penale* per *Delitto* doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, **purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.**

5.4 Garanzia aggiuntiva “patente a punti”

La garanzia è operativa solo se richiamata in *Polizza* ed **in aggiunta a quanto previsto dalle garanzie “Forma Base” e “Forma Gold”**.

Se a seguito di violazioni di articoli del *Codice della Strada* avvenute successivamente all'acquisto della garanzia, il conducente del veicolo assicurato subisca una decurtazione dei punti patente (Decreto Legislativo 15.1.2002, n. 9) la *Compagnia* riconoscerà:

- il rimborso, **fino a un massimo di Euro 500,00**, delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati, ai sensi del predetto decreto;
- il rimborso delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l'esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. **Tale rimborso sarà effettuato fino a un massimo di Euro 1.000,00 e a condizione che il conducente del veicolo assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti**;
- le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni **che comportino decurtazione superiore a cinque punti. Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.**

5.5 Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a) dalla data di effetto della *Polizza*, a condizione che il *Premio* sia stato corrisposto, se si tratta di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* o di *Procedimento penale* o di opposizione a sanzioni amministrative;

- b) trascorsi 90 giorni dall'effetto della *Polizza*, a condizione che il *Premio* sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. In caso di sostituzione o di stipulazione di una nuova *Polizza* emessa con la *Compagnia* per analoga copertura, l'evento è considerato in garanzia dalla data di effetto del nuovo contratto **a condizione che il precedente abbia avuto una durata minima di 90 giorni.**

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* subiti;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte **delle persone assicurate di cui al punto 5.2**, della controparte o di un terzo, nei casi di *Procedimento penale* e in caso di controversie contrattuali.



Dove vale la copertura?

5.6 Validità territoriale

In riferimento alla forma Base le garanzie valgono per i *Sinistri* che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

In riferimento alla forma Gold le garanzie riguardano i *Sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di controversie contrattuali;
- di tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo in tutti gli altri casi.

In riferimento alla forma Vita Privata le garanzie valgono per i *Sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e danni extracontrattuali;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in relazione a leggi e normative italiane.

In riferimento alla garanzia "patente a punti" le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che cosa non è assicurato?



5.7 Esclusioni

Esclusioni valide per le forme di garanzia Base – B, Gold – C e Patente a punti

La garanzia non vale:

- per controversie e procedimenti che riguardano danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per controversie e procedimenti in materia fiscale ed amministrativa, ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) e b) della garanzia "Forma Gold" del punto 5.3 Forme di garanzia e dalla garanzia aggiuntiva "patente a punti" del punto 5.4;

- se al momento del *Sinistro* il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; nel caso in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal *Sinistro*;
- se al momento del *Sinistro* il veicolo non è coperto da regolare *Assicurazione* obbligatoria R.C.A.;
- se al momento del *Sinistro* il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione;
- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- se il conducente sia sottoposto a *Procedimento penale* a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (artt. 186-186 bis del *Codice della Strada*) con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la difesa salvo il caso in cui sia stata dichiarata l'impossibilità di procedere per l'estinzione del *Reato* per qualsiasi causa.

Esclusioni valide per la sola forma Vita privata

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà di *Abitazioni* o di altri beni immobili;
- controversie e procedimenti che riguardano la conduzione di immobili diversi dall'*Abitazione* di residenza e dagli altri immobili presi in locazione a uso turistico per periodi inferiori a tre mesi;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di animali, ad eccezione degli *Animali domestici*;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo assicurativo di legge;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà ed uso di *Unità per la navigazione* di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto indicato nel punto 5.1 Oggetto dell'*Assicurazione*, al punto 2 lettera c);
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, ad eccezione di quanto indicato nel punto 5.1 Oggetto dell'*Assicurazione*, al punto 2 lettera e);
- materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- materia in diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa libero professionale o imprenditoriale o subordinata, svolta dal *Contraente* o dai suoi *Familiari*;
- *Vertenze contrattuali* di diritto civile.
- controversie relative a richieste di *Risarcimento* di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita *Polizza* di Responsabilità Civile;
 - nel caso di dolo delle persone assicurate di cui al punto 5.2;
 - se il *Sinistro* rientra nei casi di esclusione, *Scoperto e/o Franchigia* della *Polizza* di Responsabilità civile;

- se la **Polizza di Responsabilità Civile** non è in regola con il pagamento dei **Premi**;
- atti dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a meno che le persone assicurate di cui al punto 5.2, non vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.

5.8 Spese non sostenute rimborsate

Inoltre la **Compagnia** non si farà carico delle seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi punti 5.10 e 5.11;
- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dalle persone assicurate di cui al punto 5.2 a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute al legale che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se le persone assicurate di cui al punto 5.2 scelgono un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la **Compagnia**, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino ad un importo di 3.000 euro, per **Sinistro** e per anno, escludendo ogni duplicazione di onorari
- spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico delle persone assicurate di cui al punto 5.2 secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);
- spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla **Compagnia**, le persone assicurate di cui al punto 5.2 dovranno restituirle entro 60 giorni dal momento in cui hanno ricevuto il rimborso;
- spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una **Transazione** non concordata con DAS;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per le persone assicurate di cui al punto 5.2 esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- in caso di arresto, minaccia di arresto o di **Procedimento penale** all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 20.000.

della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;

- all'Intermediario che ha in carico la **Polizza** o alla **Compagnia**, i quali si attiveranno direttamente con DAS per la denuncia di **Sinistro**.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese delle persone assicurate di cui al punto 5.2, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Le persone assicurate di cui al punto 5.2 dovranno far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di **Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**

Per richiedere una consulenza legale telefonica le persone assicurate di cui al punto 5.2 dovranno chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di **Polizza** e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di **Procedimento penale, le persone assicurate di cui al punto 5.2 sono tenute a denunciare il **Sinistro** nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

Le persone assicurate di cui al punto 5.2 sono tenute a dichiarare a DAS, al momento del **Sinistro, l'esistenza di una **Polizza** di Responsabilità civile, per richieste di **Risarcimento** di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di loro presunto comportamento illecito da parte delle persone assicurate di cui al punto 5.2.**

5.10 Diritto alle prestazioni

Per avere diritto alle prestazioni le persone assicurate di cui al punto 5.2 devono:

- denunciare il **Sinistro** tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa ovvero entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione assicurativa;
- aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- avisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito;
- ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato.

Le persone assicurate di cui al punto 5.2 non possono concludere con la controparte alcuna **Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale senza la preventiva autorizzazione di DAS.** Se le persone assicurate di cui al punto 5.2 procedono senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Cosa fare in caso di Sinistro?



5.9 Denuncia di Sinistro

Per richiedere le prestazioni previste dall'**Assicurazione**, le persone assicurate di cui al punto 5.2, dovranno segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente:

- a DAS preferibilmente chiamando il numero verde 800 345543 o scrivendo per posta elettronica a sinistri@das.it. In alternativa è possibile denunciare il **Sinistro** per posta ordinaria a DAS Spa – Via E. Fermi 9/B – 37135 Verona.

DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di **Sinistro**), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione

Come è gestito il Sinistro?



5.11 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale

Di seguito vengono descritte le attività relative alle diverse fasi individuate:

- 1 - Fase stragiudiziale
- 2 - Autorizzazione dell'azione in giudizio
- 3 - Fase giudiziale

Fase 1: Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso

è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del *Sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del *Codice delle Assicurazioni Private* - D. Lgs. 209/052005). **A tal fine le persone assicurate di cui al punto 5.2 dovranno rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) **le persone assicurate di cui al punto 5.2 potranno scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Compagnia.**

Fase 2: DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa delle persone assicurate di cui al punto 5.2 in un *Procedimento penale* o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese delle persone assicurate di cui al punto 5.2 presentino possibilità di successo, negli altri casi. Le persone assicurate di cui al punto 5.2 comunicano a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Fase 3: Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) le persone assicurate di cui al punto 5.2 possono indicare a DAS un legale di propria fiducia sia nella fase giudiziale che in caso di *Procedimenti penali*. Se le persone assicurate di cui al punto 5.2 scelgono un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la *Compagnia*, oltre alle spese del legale incaricato, **sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno;**
- b) **se le persone assicurate di cui al punto 5.2 non forniscono tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **le persone assicurate di cui al punto 5.2 devono conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio le persone assicurate di cui al punto 5.2 decidano di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.**

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico *Sinistro*:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più persone assicurate di cui al punto 5.2;
- c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del *Massimale*, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

5.12 Esonero delle responsabilità

La Compagnia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti né di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste delle persone assicurate di cui al punto 5.2.

5.13 Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra **le persone assicurate di cui al punto 5.2** e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, **o comunque più favorevole alle persone assicurate di cui al punto 5.2**, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, **la questione, a richiesta di una delle parti (da formularsi con lettera raccomandata all'altra parte) potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.**

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole **alle persone assicurate di cui al punto 5.2**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e *Rischio* con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

5.14 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza **delle persone assicurate di cui al punto 5.2, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.**

Sezione 6 - Assistenza

La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.

La *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei *Sinistri* relativi alla garanzia Assistenza ad una *Compagnia* specializzata, così come previsto dal D. Lgs. N° 209 del 7 settembre 2005, – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e 164.

La gestione è affidata a:

Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.

con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi n. 66,

Numero verde 800-181515 (valido solo in Italia)

oppure +39.015-2559790 (valido in Italia e all'estero)

La *Compagnia* si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza. Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della *Compagnia* o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di *Premio* pattuite con il *Contraente*.

Per quanto riguarda la garanzia Assistenza:

- per **Assicurato** si intende il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le Prestazioni previste ai punti 6.1.8, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.22, 6.1.23, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- per **Guasto** – si intende il danno subito dal veicolo per *Usura*, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'*Assicurato* l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;
- per **Prestazione** – si intende l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'*Assicurato*, nel momento del bisogno, da parte della *Compagnia*, tramite la *Struttura organizzativa*, in caso di *Sinistro*.
- Per **Struttura organizzativa** – si intende la struttura di Mapfre Asistencia S.A. -Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della *Compagnia* al contatto con l'*Assicurato* per la garanzia Assistenza e alle Prestazioni di assistenza previste in *Polizza*.
- Per **Tempario** – si intende il manuale che riporta i tempi medi di esecuzione dei lavori di riparazione del veicolo danneggiato.

Che cosa è assicurato e come?



6.1 Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia Assistenza verrà prestata secondo Prestazioni, di seguito descritte, proprie di ciascuna forma di copertura; nello specifico:

- Forma A, comprende le Prestazioni indicate dal punto 6.1.1 al punto 6.1.6;
- Forma B e Forma C, comprendono le Prestazioni indicate dal punto 6.1.1 al punto 6.1.33;
- Forma B Plus e Forma G, comprendono le Prestazioni indicate dal punto 6.1.1 al punto 6.1.36;
- Forma F, comprende le Prestazioni indicate dal punto 6.1.1 al punto 6.1.6 e ai seguenti punti: 6.1.9, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.23, 6.1.26, 6.1.30, 6.1.31, 6.1.37, 6.1.38.
- La garanzia opera anche in caso di *Attacchi Cyber*.

6.1.1 Depannage

Qualora, in conseguenza di uno degli eventi indicati nella Tabella 1, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la *Struttura organizzativa*, valutata l'entità del danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il *Sinistro* e la invierà per la riparazione.

Se non è possibile inviare un'officina mobile e/o qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la *Struttura organizzativa* procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione indicata al punto 6.1.2 "Soccorso stradale".

La *Compagnia* sosterrà il relativo costo entro il *Massimale* per *Sinistro* indicato nella Tabella 1. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'*Assicurato*.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. Nel caso di autocarro restano a carico dell'Assicurato anche i costi relativi al trasferimento della merce.

In caso di foratura, scoppio o squarcio del pneumatico, se previsto dalla forma di copertura, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono incluse nel *Massimale* indicato nella Tabella 1, purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso stradale intervenuto, in caso di traino.

6.1.2 Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di uno degli eventi indicati nella Tabella 1, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alternativamente presso una delle seguenti destinazioni:

- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice
- alla carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it);
- qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina.

La *Compagnia* sosterrà il relativo costo entro il *Massimale* per *Sinistro* indicato nella Tabella 1.

L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

In alternativa alle destinazioni sopra indicate, se previsto dalla forma di copertura, l'*Assicurato* potrà richiedere una diversa destinazione entro il limite indicato nella Tabella 1 (**limite calcolato dal luogo di fermo del veicolo al luogo di destinazione**).

Il costo riferito all'eventuale eccedenza chilometrica rispetto al limite indicato nella Tabella 1 resta a carico dell'Assicurato; tale costo verrà calcolato in relazione al tragitto eccedente (andata e ritorno) percorso dal soccorritore.

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla *Struttura organizzativa*. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito il *Sinistro* durante la**

circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

6.1.3 Spese di rimessaggio

Qualora, a seguito della *Prestazione* indicata al punto 6.1.2 "Soccorso stradale" e in conseguenza a uno degli eventi indicati nella Tabella 1, il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la *Struttura organizzativa* provvederà al rimessaggio del veicolo. **La Compagnia sosterrà il relativo costo entro il Massimale indicato nella Tabella 1. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

Nel caso di Forma F la *Prestazione* è operante solo quando il *Sinistro* si verifica oltre 25 km dal Comune di residenza del *Proprietario* del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione.

6.1.4 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla *Struttura organizzativa*.

Forma A

la garanzia è operante in caso di *Incidente* e/o *Guasto* fino alla concorrenza di 200 Euro per *Sinistro*.

Forma B, B Plus, C, G

la garanzia è operante in caso di *Incidente*, *Guasto*, foratura/scoppio/squarcio del pneumatico fino alla concorrenza di 1.200 Euro per *Sinistro*.

Forma F

la garanzia è operante in caso di *Incidente* o *Guasto* fino alla concorrenza di 2.500 Euro per *Sinistro*.

L'eventuale eccedenza di costo rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Nel caso di autocarro restano a carico dell'Assicurato anche i costi relativi al trasferimento della merce.

6.1.5 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di:

- *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata per le forme A, B, B Plus, C e G;
- *Guasto* o *Incendio* per la forma F;

i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo assicurato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, **tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.**

Al rientro dal viaggio alla propria residenza, l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia. In caso di Forma F le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia fino ad un massimo di 500 Euro per *Sinistro*.

La garanzia è operante:

- per le forme A, B, B Plus, C e G, **quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.**
- per la forma F, quando il *Sinistro* si verifica oltre 25 km dal Comune di residenza del *Proprietario* del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione;
- per tutte le forme di garanzia, **previa accettazione da parte della *Struttura organizzativa* delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.**

6.1.6 Anticipo delle cauzioni penale e civile

A seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di *Incidente stradale* nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la *Struttura organizzativa*, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di:**

- per le forme B, B Plus, C e G, 6.000 Euro;
- per la forma F, 3.500 Euro

tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

La *Prestazione* non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata **entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (ossia al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

6.1.7 Autodemolizione

La *Prestazione* viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* Parziale o *Rapina* tentata, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo assicurato, la *Struttura organizzativa* organizzerà, su richiesta dell'Assicurato, il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo assicurato entro e non oltre 6 mesi dal giorno del *Sinistro*, provvedendo ad inviare alla *Struttura organizzativa* la documentazione completa attestante l'entità del *Sinistro* ed a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il *Sinistro* risulti inferiore ai costi di riparazione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico del veicolo rilasciato dal P.R.A.);

- Codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia Carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione.

La *Struttura organizzativa* organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato:

- prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; e successivamente
- invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La *Compagnia* sosterrà i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

6.1.8 Invio di un'autoambulanza

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora a seguito di *Infortunio* da *Incidente* stradale l'Assicurato, successivamente al *Ricovero* di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la *Struttura organizzativa* invierà direttamente l'autoambulanza. **La Compagnia sosterrà la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

6.1.9 Consulenza medica

Qualora a seguito di *Infortunio* o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della *Struttura organizzativa* che valuteranno quale sia la *Prestazione* più opportuna da effettuare in suo favore.

6.1.10 Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali, la *Struttura organizzativa*, su richiesta dell'Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:

- Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- Tempo sulle strade;
- Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- Informazioni automobilistiche (normative R.C.A., imposta di proprietà, patente, Carta di circolazione).

6.1.11 Auto in sostituzione

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato in conseguenza ad uno degli eventi indicati nella Tabella 2, **oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio alle condizioni e nei limiti indicati nella Tabella 2.**

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio

illimitato, sarà resa disponibile presso una società di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa.

L'Assicurato, in base a quanto previsto dalla forma di copertura, potrà usufruire delle Prestazioni:

a) Auto sostitutiva immediata

Condizioni di noleggio

La Prestazione dovrà essere richiesta entro 72 ore dal momento del Sinistro ed è operante, alternativamente, qualora venga erogata la Prestazione indicata al punto 6.1.2 "Soccorso Stradale" o a fronte di denuncia per Rapina o Furto totale del veicolo.

b) Auto sostitutiva ordinaria

Condizioni di noleggio

La Prestazione potrà essere richiesta, alternativamente:

1. in caso di riparazione del veicolo, a fronte di una lavorazione che richieda perlomeno 8h di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un'officina, facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice; l'autovettura a noleggio sarà fornita per il tempo di riparazione così certificato;
2. **a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo**, a fronte di denuncia alle autorità.

Si precisa come le Prestazioni di cui al punto a) "Auto sostitutiva immediata" e al punto b) "Auto sostitutiva ordinaria" potranno essere utilizzate singolarmente oppure in successione, laddove sussistano le condizioni riportate nella singola Prestazione.

Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

La Prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

6.1.12 Invio taxi

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Il servizio è operante qualora sia prevista l'erogazione della Prestazione indicata al punto 6.1.11 "Auto in sostituzione".

Non sono previste spese di taxi per percorsi diversi da quelli sotto indicati e/o frazionamento del Massimale a disposizione.

Forma A - Prestazione non prevista.

Forma B e Forma C

Qualora l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione o, alternativamente, ad una destinazione a sua scelta, la *Struttura organizzativa*, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato stesso di raggiungere la destinazione prescelta.

La Compagnia sosterrà le spese fino ad un massimo di 50 Euro per Sinistro.

Forma B Plus

1. Qualora l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione o, alternativamente, ad una destinazione a sua scelta, la *Struttura organizzativa*, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato stesso di raggiungere la destinazione prescelta.

2. A seguito della riconsegna dell'auto in sostituzione presso la società di noleggio, qualora fosse necessario, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione un taxi per permettere all'*Assicurato* di ritirare il veicolo riparato.

L'*Assicurato* potrà richiedere singolarmente alla *Struttura organizzativa* il servizio di taxi descritto al punto 1 o al punto 2, nonché entrambi i servizi fermo restando le limitazioni contenute nei singoli punti.

La Compagnia sosterrà le spese fino ad un massimo di 50 Euro per ciascuna corsa.

Forma G

1. Qualora l'*Assicurato* volesse proseguire il viaggio verso una destinazione a sua scelta, potrà richiedere alla *Struttura organizzativa* un taxi per raggiungere la destinazione prescelta.
La Prestazione è operante qualora non sia stato richiesto quanto previsto ai punti 2 e 3 che seguono.
2. Qualora l'*Assicurato* debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione, la *Struttura organizzativa*, su precisa richiesta dell'*Assicurato*, metterà a disposizione un taxi per permettere all'*Assicurato* stesso di raggiungere il centro di noleggio.
3. A seguito della riconsegna dell'auto in sostituzione presso la società di noleggio, qualora fosse necessario, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione un taxi per permettere all'*Assicurato* stesso di ritirare il veicolo riparato.

L'*Assicurato* potrà richiedere singolarmente alla *Struttura organizzativa* il servizio di taxi descritto al punto 1, al punto 2, al punto 3, nonché tutti i servizi fermo restando le limitazioni contenute nei singoli punti.

La Compagnia sosterrà le spese fino ad un massimo di 50 km per ciascuna corsa.

6.1.13 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora:

- l'*Assicurato* sia vittima di un *Infortunio* causato da *Incidente* stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato; e
- l'*Assicurato* sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della *Struttura organizzativa*.

La *Struttura organizzativa* stessa provvede, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'*Assicurato*;
- b) organizzare il trasporto dell'*Assicurato* con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute tra:
 - aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
 - aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.
- c) assistere l'*Assicurato*, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della *Struttura organizzativa*.

La *Compagnia* sosterrà le relative spese.

Non danno luogo alla Prestazione:

- le lesioni che a giudizio dei medici della *Struttura organizzativa* possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'*Assicurato*;
- le terapie riabilitative.

6.1.14 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'*Assicurato*, in conseguenza della *Prestazione* indicata al punto 6.1.13 "Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato", viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la *Struttura organizzativa* provvederà ad organizzare il suo rientro presso il luogo di residenza o di domicilio, con il mezzo che i medici della *Struttura organizzativa* stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'*Assicurato*:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura organizzativa* ed effettuato a spese della *Compagnia*, **inclusa l'Assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura organizzativa*.**

6.1.15 Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni** oppure a seguito di ritrovamento dopo *Furto* o *Rapina* in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato* un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. Il relativo costo è a carico della *Compagnia*. **La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

6.1.16 Recupero del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i Tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di *Furto* o *Rapina* il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la *Struttura organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.

Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle del deposito presso il luogo di giacenza dalla data di comunicazione del *Sinistro* alla *Struttura organizzativa* sono a carico della *Compagnia*, **fino ad un massimo di 500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.**

Qualora il Valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la *Struttura organizzativa* provvede al suo recupero. Rimane a carico della *Compagnia* l'importo massimo corrispondente al Valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione, di eventuali diagnosi o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'interno del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.1.17 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di:

- per le forme B, B Plus, C e G, *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni;**

- per la forma F, *Guasto* o *Incidente* stradale, **Furto parziale o Rapina tentata sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per almeno 3 giorni**,

oppure in caso di *Furto* o *Rapina* del veicolo medesimo, la *Struttura organizzativa* metterà in condizione l'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,

oppure

- un'autovettura a noleggio, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato di cilindrata:
 - 1.200 cc. (Forma B, Forma C e Forma F);
 - 1.600 cc. (Forma B Plus e Forma G).

La Compagnia sosterrà le relative spese fino ad un massimo di:

- per le forme B, B Plus, C e G, **1.000 Euro per Sinistro**;
- per la forma F, **250 Euro per Sinistro**

complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica:

- per le forme B, B Plus, C e G, al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso;
- per la forma F, oltre 25 km dal Comune di residenza del *Proprietario* del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione.

6.1.18 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di:

- per le forme B, B Plus, C e G, *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto parziale* o *Rapina* tentata;
- per la forma F, *Guasto* o *Incidente*;

il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò **comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte**, oppure a seguito di *Rapina* o *Furto* del veicolo medesimo la *Struttura organizzativa* provvederà a ricercare e prenotare un albergo, **tenendo la Compagnia direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di:**

- per le forme B, B Plus, C e G, **600 Euro**;
- per la forma F, **150 Euro**;

complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo *Sinistro* (Assicurato e trasportati).

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica:

- per le forme B, B Plus, C e G, al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso;
- per la forma F, oltre 25 km dal Comune di residenza del *Proprietario* del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione.

6.1.19 Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo assicurato per un *Infortunio* subito a seguito di un *Incidente* stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo assicurato ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.1.20 Anticipo spese di prima necessità

Qualora in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto parziale* e *Rapina* tentata, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Struttura organizzativa* provvederà al pagamento, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di 1.500 Euro per Sinistro**.

L'Assicurato dovrà comunicare: la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. **L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.1.21 Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato in viaggio dovesse avere la necessità di comunicare con persone in Italia e si trovasse nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la *Struttura organizzativa*, in funzione 24 ore su 24, provvederà a trasmettere il messaggio.

La *Struttura organizzativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.1.22 Viaggio di un Familiare

Qualora a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che **non sia trasferibile prima di sette giorni**, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione di un *Familiare* dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al *Familiare* stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.1.23 Rimpatrio sanitario

Qualora, a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della *Struttura organizzativa* ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la *Struttura organizzativa* provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla *Struttura organizzativa* ed effettuato a spese della *Compagnia*, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura organizzativa* stessa. **La Struttura organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere

a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della *Struttura organizzativa* possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi *Familiari* addividengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica:

- per le forme B, B Plus, C e G, al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso;
- per la forma F, oltre 25 km dal Comune di residenza del Proprietario del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione.

6.1.24 Rientro con un Familiare

Se, in caso di utilizzo della Prestazione di cui al punto 6.1.23 "Rimpatrio sanitario", i medici della *Struttura organizzativa* non ritengano necessaria l'Assistenza sanitaria durante il viaggio, la *Struttura organizzativa* provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rimpatrio sanitario" un *Familiare* dell'Assicurato, presente sul posto.

La Compagnia pagherà il relativo costo fino ad un massimo di 300 Euro.

Se la Compagnia ha provveduto al rientro del Familiare dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.1.25 Accompagnamento minori

Se l'Assicurato, in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad *Infortunio* conseguente ad *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione di un *Familiare*, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Non è previsto il pagamento delle spese di soggiorno del Familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del Familiare affinché la Struttura organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

6.1.26 Rientro salma

Qualora a seguito di *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la *Struttura organizzativa* organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di:**

- per le forme B, B Plus, C e G, **5.000 Euro per Sinistro;**
- per la forma F, **2.500 Euro, per Sinistro,**

ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica:

- per le forme B, B Plus, C e G, al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso;
- per la forma F, oltre 25 km dal Comune di residenza del Proprietario del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione

6.1.27 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Se in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentata o parziale, *Rapina* tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i Tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di *Furto* o *Rapina* totali, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la *Struttura organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla *Struttura organizzativa* sono a carico della Compagnia per un ammontare massimo pari al valore residuo del relitto dopo il verificarsi del Sinistro così come definito dai tecnici della *Struttura organizzativa* in relazione al valore medio di mercato del relitto stesso. L'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell'Assicurato, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

È escluso dalla Prestazione il caso in cui l'entità del danno al veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.1.28 Abbandono legale

Se, nei casi previsti dalla Prestazione di cui al punto 6.1.27 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", il Valore commerciale del veicolo assicurato risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Struttura organizzativa*, in alternativa alla Prestazione di cui al punto 6.1.27 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. La Compagnia pagherà i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.1.29 Prolungamento soggiorno

Se l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non fosse in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la *Struttura organizzativa*, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). La **Compagnia pagherà le**

relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di 600 Euro per **Sinistro**.

Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

6.1.30 Anticipo spese legali

Se l'Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, non potesse provvedere direttamente al pagamento delle spese legali, **la Struttura organizzativa verserà per suo conto, a titolo di anticipo, l'onorario di un legale fino ad un massimo di:**

- per le forme B, B Plus, C e G, **2.500 Euro;**
- per la forma F, **500 Euro.**

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.1.31 Interprete a disposizione

Se, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviarlo, **tenendone la Compagnia a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.1.32 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere

Se l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, **la Struttura organizzativa anticiperà, per conto dell'Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 6.000 Euro per Sinistro.**

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.1.33 Richiesta documenti in caso di Furto totale

Qualora, a seguito di *Furto* totale del veicolo, l'Assicurato desideri

avvalersi della *Struttura organizzativa* per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico del veicolo, generale o storico,
- perdita di possesso,

potrà contattare la *Struttura organizzativa* stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la *Struttura organizzativa*, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La *Compagnia* sosterrà i relativi costi.

6.1.34 Invio infermiere a domicilio

Se l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un *Ricovero* in ospedale a seguito di *Infortunio* dovuto ad *Incidente* Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per Sinistro.**

6.1.35 Invio fisioterapista a domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da *Infortunio* dovuto ad *Incidente* Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, necessiti dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per Sinistro.**

6.1.36 Invio collaboratrice familiare a domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* dovuto ad *Incidente* Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 3 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la *Struttura organizzativa* segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 150 Euro per Sinistro.**

6.1.37 Informazione su rete costruttori

Su semplice richiesta telefonica da parte dell'Assicurato, la *Struttura organizzativa* fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.

6.1.38 Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, se la *Struttura organizzativa* segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti e reperibili sul posto.

La Prestazione è operante solo quando il *Sinistro* si verifica oltre 25 km dal Comune di residenza del *Proprietario* del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione

6.2 Disciplina delle Prestazioni valide per tutte le forme contrattuali

La garanzia è prestata nelle seguenti modalità:

- non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo *Sinistro*, per un massimo di tre *Sinistri* per tipo di Prestazione per anno assicurativo;
- per una durata massima di 60 giorni per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia;
- la *Compagnia* non è obbligata a fornire *Indennizzi* o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, se l'*Assicurato* non usufruisca di una o più Prestazioni;
- la *Struttura organizzativa* non ha alcuna responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- tutte le eccedenze ai *Massimali* previsti nelle singole Prestazioni o tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni medesime, vengono concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'*Assicurato*. Gli anticipi saranno concessi a condizione che l'*Assicurato* anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla *Struttura organizzativa* adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'*Assicurato* deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine l'*Assicurato* dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
- se l'*Assicurato* attiva la medesima copertura presso un'altra compagnia, le Prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'*Assicurato* degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
- i *Massimali* indicati per ogni Prestazione devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito dalla Legge;
- ogni diritto nei confronti della *Compagnia* si prescrive entro il termine di due anni dalla data del *Sinistro* che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge e le condizioni indicate nella sezione 1 "Condizioni comuni a tutte le garanzie".

Dove vale la copertura?



6.3 Validità territoriale

Salvo diverse indicazioni specificate all'interno delle singole Prestazioni, la garanzia Assistenza vale in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco nonché nel territorio di Austria, Andorra, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bielorussia, Bulgaria, Cipro (controllato dal Governo della Repubblica di Cipro), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Macedonia, Montenegro, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Malta, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,

Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Ucraina.

Che cosa non è assicurato?



6.4 Esclusioni

Le Prestazioni non sono fornite:

- a) per i *Sinistri* avvenuti a seguito di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, *Cyberterrorismo*, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) per i *Sinistri* avvenuti con dolo dell'*Assicurato*, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- c) per i *Sinistri* avvenuti a seguito di abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- d) in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, come da elenco ufficiale del Ministero degli Esteri ed indicazioni disponibili al sito web www.viaggiareassicuri.it;
- e) per i *Sinistri* avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- f) in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della *Struttura organizzativa* saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;
- g) per i mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi;
- h) in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza;
- i) nel caso in cui l'*Assicurato* richieda un'autovettura a noleggio e non sia disponibile una carta di credito o non sia possibile identificare un conducente con almeno 21 anni.

In caso di erogazione del servizio di un'autovettura a noleggio, restano sempre a carico dell'*Assicurato*:

- i costi eventualmente applicati dal noleggiatore in caso di riconsegna dell'autovettura a noleggio presso un centro diverso da quello in cui è avvenuto il ritiro;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le spese per le *Assicurazioni* non obbligatorie per Legge e le relative *Franchigie* applicate dalla società di noleggio;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'*Assicurato*;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla *Struttura organizzativa*.

Cosa fare in caso di Sinistro?



6.5 Denuncia di Sinistro

Per ottenere le Prestazioni di assistenza, l'Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà rivolgersi direttamente alla *Struttura organizzativa operativa 24 ore su 24*:

- telefonando al numero verde **800-181515** (valido solo in Italia), oppure +39. 015-2559790 (valido in Italia e all'estero).

oppure se impossibilitato a telefonare, scrivendo attraverso le seguenti modalità:

- per posta elettronica a assistenza@mapfre.com
- per fax al numero 015-2559604
- per posta ordinaria a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI)

In ogni caso **dovrà comunicare con precisione:**

1. **Il tipo di Assistenza di cui necessita;**
2. **La targa del veicolo;**
3. **Nome e cognome;**
4. **Numero di Polizza;**
5. **Indirizzo del luogo in cui si trova;**
6. **Il recapito telefonico** dove la *Struttura organizzativa* potrà richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

L'Assicurato ha l'obbligo di richiedere qualsiasi intervento alla *Struttura organizzativa*, che potrà intervenire direttamente o che dovrà espressamente autorizzare l'effettuazione dell'intervento da parte di altri.

Se l'Assicurato al verificarsi del Sinistro non si rivolge alla *Struttura organizzativa*, perde il diritto ad ottenere le Prestazioni di assistenza, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.

L'Assicurato ha l'obbligo di:

- **fornire alla *Struttura organizzativa* tutta la documentazione necessaria per la conclusione dell'assistenza;**
- **inviare alla *Struttura organizzativa*, se richiesto, gli originali (non le fotocopie) dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi).**

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della *Struttura organizzativa* e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.

L'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero *Risarcimento*, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di *Assicurazione*, **deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla *Compagnia* nel termine di tre giorni a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.**

Tabella 1 - Depannage / Soccorso stradale / Rimessaggio

Guida alla lettura: Gli eventi coperti e le restanti condizioni presenti all'interno della tabella sottostante sono da considerarsi in riferimento unicamente alla forma di copertura attiva sul veicolo assicurato.

		FORMA A			FORMA B / FORMA C			FORMA B PLUS / FORMA G			FORMA F valida per autocarri e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali		
		Depannage	Soccorso stradale	Rimesaggio	Depannage	Soccorso stradale	Rimesaggio	Depannage	Soccorso stradale	Rimesaggio	Depannage	Soccorso stradale	Rimesaggio
Massimale		200 €	200 €	72 h	700 €	700 €	72 h	700 €	700 €	72 h	1.000 €	1.000 €	250 €
Eventi coperti	Guasto	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Incidente	no	sì	sì	no	sì	sì	no	sì	sì	sì	sì	sì
	Incendio	no	sì	sì	no	sì	sì	no	sì	sì	no	no	no
	Furto parziale/Rapina tentata	no	sì	sì	no	sì	sì	no	sì	sì	no	no	no
	ritrovamento dopo Rapina o Furto totale	no	sì	no	no	sì	no	no	sì	no	no	no	no
	foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i	no	no	no	sì	sì	no	sì	sì	no	sì	sì	no
	foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i del rimorchio qualora agganciato alla motrice assicurata dal presente contratto al momento del Sinistro	no	no	no	no	no	no	no	no	no	sì	sì	no
	Guasto - foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i dell'appendice carrello in transito sprovvisto di targa propria	no	no	no	no	no	no	sì	sì	no	no	no	no
	manodopera per foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i	no	no	no	no	no	no	sì	no	no	no	no	no
	manca di carburante	no	no	no	sì	sì	no	sì	sì	no	no	no	no
	errato rifornimento	no	no	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì	no	no	no
	smarrimento/Furto/rottura/ mancato funzionamento delle chiavi	no	no	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì	no	no	no
	dimenticanza chiavi all'interno dell'abitacolo	no	no	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì	no	no	no
	montaggio catene da neve	no	no	no	sì	sì	no	sì	sì	no	no	no	no
	blocco della serratura per congelamento	no	no	no	no	no	no	sì	sì	sì	no	no	no
	blocco della serratura per Furto parziale o tentato	no	no	no	no	no	no	sì	sì	sì	no	no	no
	carburante congelato	no	no	no	no	no	no	no	sì	sì	no	no	no
	Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) non di massa*	no	no	no	no	no	no	no	sì	sì	no	no	no
	eventi naturali (non di massa)*	no	no	no	no	no	no	no	sì	sì	no	no	no
Destinazione a scelta		-	no	-	-	sì	-	-	sì	-	-	sì	-
Limite destinazione a scelta		-	-	-	-	15 km di tragitto dal luogo di fermo	-	-	50 km di tragitto dal luogo di fermo	-	-	di pari tragitto necessario per raggiungere l'officina autorizzata	-

* Per eventi non di massa si intende eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscono il solo veicolo assicurato.

Tabella 2 - Auto sostitutiva

Guida alla lettura: Gli eventi coperti e le restanti condizioni presenti all'interno della tabella sottostante sono da considerarsi in riferimento unicamente alla forma di copertura attiva sul veicolo assicurato.

		FORMA B	FORMA C	FORMA B PLUS	FORMA G
Eventi coperti	Guasto/Incidente/Incendio	sì	sì	sì	sì
	Furto parziale/Rapina tentata	sì	sì	sì	sì
	Rapina o Furto totale	sì	sì	sì	sì
	errato rifornimento	sì	sì	sì	sì
	smarrimento/Furto/rottura/mancato funzionamento delle chiavi	no	no	sì	sì
	dimenticanza chiavi all'interno dell'abitacolo	no	no	sì	sì
	blocco della serratura per congelamento	no	no	sì	sì
	blocco della serratura per Furto parziale o tentato	no	no	sì	sì
	carburante congelato	no	no	sì	sì
	Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) non di massa*	no	no	sì	sì
	fenomeni naturali (non di massa)*	no	no	sì	sì
Cilindrata dell'autovettura fornita in sostituzione		1.200 cc	2.000 cc	1.200 cc	2.000 cc
Auto sostitutiva immediata		no	no	sì	sì
Quando è possibile richiederla		-	-	- a fronte dell'immobilizzo del veicolo nei giorni di sabato, domenica e festivi - accadimento in copertura a partire dalle ore 17:00 del giorno precedente al sabato, domenica o al festivo	- a fronte dell'immobilizzo del veicolo nei giorni feriali o festivi
Durata massima noleggio		-	-	2 giorni consecutivi	3 giorni consecutivi
Condizione di riconsegna		-	-	- il primo giorno feriale disponibile; - entro l'orario indicato dalla Struttura organizzativa; in ogni caso non oltre le ore 18:00	
Auto sostitutiva ordinaria		sì	sì	sì	sì
Quando è possibile richiederla		a fronte della documentazione rispondente alle condizioni di noleggio descritte all'interno della specifica prestazione			
Durata massima noleggio	in caso di riparazione del veicolo	7 giorni consecutivi	15 giorni consecutivi	7 giorni consecutivi	15 giorni consecutivi
	Furto e Rapina totali		30 giorni consecutivi		30 giorni consecutivi
Condizione di riconsegna		- nel giorno e all'orario indicati dalla Struttura organizzativa		- in caso di feriale: nel giorno e all'orario indicati dalla Struttura organizzativa; - in caso di festivo: nel primo giorno feriale disponibile, all'orario indicato dalla Struttura organizzativa	

* Per eventi non di massa si intende eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscono il solo veicolo assicurato.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1985.SET INFORMATIVO - ed. 01.2021

